

GIORGIO COSTAMAGNA

Il preumanesimo di Rolandino ¹

1. Qualche considerazione prima di incominciare

Chi si accinge a studiare un argomento di storia medioevale o ad interpretare il pensiero di un personaggio di quell'epoca ben sa quanto sia utile poter contare su una buona documentazione notarile. Chi, poi, cerchi di rendersi conto del formarsi e della progressiva evoluzione del pensiero di Rolandino, il più famoso dei notai del Medioevo, potrà godere di un particolare privilegio, avendo sott'occhio addirittura la sua 'Summa totius artis notariae'. Tuttavia ciò non gli sarà sufficiente, poiché per divenire veramente consapevoli del suo modo di pensare, degli scopi cui tende, di quanto di nuovo o di diverso o di particolare valore egli è riuscito ad esprimere con la sua opera, è necessario porla a confronto con quanto il passato poteva offrire alla sua considerazione, non solo, ma anche con quello che della sua opera riusciranno a capire, valutare e far proprio coloro che lo seguiranno. Soprattutto nel primo di questi due casi sarà giocoforza ricorrere alla documentazione notarile.

Fortunatamente, in tale circostanza si potrà fruire di una straordinaria agevolazione, rappresentata dal fatto che Genova ha potuto conservare i più antichi cartolari notarili ancora esistenti al mondo, risalente al XII secolo. Tra questi soprattutto uno ha attirato l'attenzione dello scrivente: il cartolare di Arnaldo Cumano².

¹ Questo è l'ultimo scritto di Giorgio Costamagna, da lui elaborato per il *Convegno Internazionale di Studi Storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000)* a cui non aveva potuto partecipare. Luisa Zagni l'ha riletto controllando testo e note, secondo la versione che viene qui pubblicata.

² *Il cartulario di Arnaldo Cumano*, a cura di L. Balletto, G. Cencetti, G. Orlandelli, B.M. Pisoni Agnoli, Roma 1978.

2. Religione, diritto, lingua e filosofia tra alto e basso medioevo

L'unità religiosa, il comune riferimento al diritto romano ed alla lingua latina sono stati fattori fondamentali della formazione e del successivo sviluppo della civiltà occidentale dopo il terribile momento attraversato durante le invasioni barbariche ed i secoli immediatamente seguenti. Il loro studio non può essere certo intrapreso in questa sede, né d'altra parte potrebbe risultare decisivo per rendersi conto della particolare mentalità che può esprimere un popolo in un momento particolare della sua storia, mentalità che si pensa possa aver contribuito a formare un modo di pensare od anche a costituire un termine di confronto.

Nulla di meglio, invece, da questo punto di vista, di un cartolare notarile, con la sua successione regolare e continua dei rogiti giorno per giorno, si potrebbe dire ora per ora. Una lettura molto più suggestiva di quella di singoli documenti, staccati l'uno dall'altro nello spazio e nel tempo. Gli stessi fattori poc'anzi ricordati appaiono sotto tutt'altra luce, assumono un più ricco significato.

Certo non si può chiedere al notaio di risolvere quesiti di carattere teologico, ma il suo scritto risulterà prezioso per rendersi conto della mentalità e della religiosità espresse dal complesso sociale, della religiosità 'ultra corticem literae', come direbbe Rolandino, della religiosità di un popolo, rivelandone le convinzioni, i sentimenti, i costumi, le abitudini: religiosità che esce dall'astrazione del precetto per entrare profondamente nell'animo umano e nella stessa società nella quale vive.

L'astrazione della norma giuridica, calata nella vita tutti i giorni, si accende di tutta la sua drammaticità grazie all'opera del notaio, eterno mediatore tra i precetti giuridici e le necessità esistenziali.

La stessa lingua, certo molto lontana dalle finezze di quella del filologo rinascimentale, riesce a penetrare nell'intimità più profonda dell'uomo ed a rivelare le sue pene, le sue incertezze, i suoi dubbi. Non risulterà, poi, molto gradita a Guido Reni, il grande retore, il quale, com'è noto, leggeva di malavoglia il breviario perché scritto in una lingua disgustosa, ma ciò toglie ben poco al valore intrinseco del linguaggio medioevale.

Infine la lettura potrà tornare molto utile anche al filosofo, in particolare specialmente al filosofo del diritto. Non bisogna pensare, come pur sosteneva il Brehier, il famoso storico della filosofia, che non sia possibile parlare di una filosofia del pensiero cristiano del periodo già indicato, per l'impossibilità di calarlo negli schemi platonici o aristotelici. La filosofia non è soltanto questo ma ha soprattutto il compito di svelare ed illustrare una spiritualità. E se si intende per spiritualità, da non confondersi con la dottrina comunemente detta spiritualismo, tutto ciò che l'uomo può esprimere con 'sapientia', intesa in senso medievale, come possono, cioè, dettargli la mente ed il cuore, la filosofia riuscirà a rivelare in tutta la sua globalità una concezione della vita, un mondo di grande suggestione, al pari dell'artista che riesce ad esprimere in immagini visibili o palpabili tutto ciò che vibra nella sua mente e nel suo cuore.

Ben presto, in verità, la lettura del cartolare disegnava ai miei occhi un piccolo mondo di uomini pacati, laboriosi, determinati, ricchi di sentimenti e di intenti, che ormai hanno imparato ad affrontare la vita con la coscienza della propria intima libertà e con la consapevolezza della propria responsabilità nei confronti della società, verso chi la regge e guida sulla terra e non soltanto sulla terra.

Un popolo che, intorno agli stessi anni nei quali è stato scritto il cartolare, affronta quella che qualcuno con molta esagerazione ha definito come la guerra del sale tra i comuni e i comunelli del Ponente Ligure a causa delle dogane ma che fu tutt'altro che una guerra: piuttosto una civile definizione di rapporti raggiunta intorno ad un tavolo, come oggi si direbbe.

Un mondo che non è più visto con gli occhi di Tucidide o di Tito Livio o con quelli del romano dominatore e del suo impero, ma con occhi che ormai spaziano su un orizzonte veramente ecumenico. Occhi di gente che sente fortemente il fascino dell'ignoto, che tempo e spazio rispetta, spinta sì talora da sogni di interesse e di potenza, ma soprattutto, nelle parti migliori, dall'impellente bisogno di approfondire la conoscenza di quanto già trasmesso dai Padri.

Il ritratto che il cartolare ci fornisce è quello di un uomo che ha e professa un credo che sa sentito e professato da tutti quelli che gli stanno d'intorno, dai più dotti ai più semplici, dai più ricchi ai più poveri; un

credo sostenuto da una struttura filosofica perfettamente a lui coerente, che riesce ad allacciare in una solida trama concettuale divino ed umano ed a creare una scala gerarchica di valori che permette di salire dal creato al Creatore; una concezione della vita in ogni occasione direttamente legata alla ricerca della verità, fiduciosa nel metodo che ha ereditato dai Padri per pervenire allo scopo. Un metodo che gli stessi Padri della Chiesa avevano saputo accettare e che, muovendo da motivi molto lontani, aveva trovato i suoi migliori interpreti già in Platone, in Plotino, in Giamblico, in Proco e, più tardi, altri ne troverà ancora in Alberto Magno ed in Niccolò da Cusa.

Metodo che, muovendo da un'attenta analisi delle analogie, delle similitudini, delle corrispondenze anche le più nascoste tra le diverse manifestazioni della natura e dello spirito umano, passando dalle semplici percezioni sensitive ai concetti che le stesse possono determinare e dalla constatazione che ogni fenomeno non ha mai la ragione in se stesso ma solo può raggiungerla con l'alludere ad un'altra immagine che la rappresenta, riesce a dare la convinzione della necessità di attenersi ai precetti della religione, della morale e dell'etica, nonché di scegliere tra virtù e vizi. Così tutta la dispersa empiricità può giungere a rappresentare se stessa in simboli, l'uno all'altro legati da una sottile ma efficacissima trama concettuale che può indurli a mirare ad un'unica comune finalità.

La stessa conquistata consapevolezza di una finalità da raggiungere diventa prezioso stimolo, se pur soltanto con il suo sommesso mormorio tutto sottovoce, per chi non intenda accontentarsi delle apparenze, prezioso strumento di ricerca per un progressivo avvicinamento alla realtà. Il simbolismo stesso, che può trovare la sua origine nell'intuizione o nella semplice sensazione percettiva, entra nel gioco di una fitta rete di confronti, di analogie, di similitudini, talora anche di figurazioni poetiche, che permettono di individuare quella convergenza verso un'unica finalità che sola può dare un senso all'unità del reale, e di trovarlo nel Mistero.

Quasi duecento anni prima della data d'inizio della formazione del cartolare di Arnaldo Cumano il secolo si era chiuso con la cosiddetta 'renovatio Imperii' ottoniana. Già i Carolingi avevano permesso all'uomo dell'Occidente cristiano di prendere coscienza di come ogni restaurazione di autorità debba portare qualcosa di positivo in tutti i diversi domini

del pensare e dell'agire; ora la 'renovatio' ottoniana associa un grande uomo della Chiesa, Gerberto d'Aurillac, poi papa Silvestro II, ed un giovane imperatore di Germania, Ottone III, in un comune ideale: quello di giungere ad una sintesi di tutte le conoscenze e delle esperienze della spiritualità del passato senza neppure scalfire l'unità della Roma pagana con quella cristiana.

Ottone sogna il 'Sacrum Romanum Imperium' e nei suoi diplomi si proclama 'Romanus orbis imperator augustus', ma la sua scomparsa interrompe ogni suo intento, mentre l'anno seguente si spegne anche Gerberto.

I successori dell'imperatore non godettero certo delle sue capacità; tuttavia, come ebbe a scrivere Fliche: 'Pendant quatre ans, la tradition romaine e la tradition chrétienne se sont mêlées et harmonisées sous l'impulsion de deux hommes qui avaient puisé dans un commerce prolongé avec les écrivains de l'antiquité et avec certains auteurs chrétiens de l'âge patristique, eux memes imprégné de culture classique, toutes sortes de conceptions originales et neuves'³.

Su tali basi si può dire prenda vita, continuamente alimentata dal progredire del pensiero cristiano e potenziata da un mirabile strumento di ricerca quale si dimostrava il simbolismo, la concezione di vita che ancora domina all'epoca del Cumano. Nel leggere la successione dei documenti del suo cartolare si prova ancora ben viva la sensazione di quanto e come sia raggiunta e sentita. Come giustamente notava un non dimenticato studioso, Enrico Besta, la storia, la struttura generale, le singole istituzioni sono ancora quelle del diritto romano, ma occorre notare che tutto appare come vivificato dai nuovi valori spirituali quando il soggetto del diritto non opera soltanto nell'astrattezza delle disposizioni e dei precetti, ma cerca di adeguare il suo agire ad un modello di vita.

Così la fitta trama dei simboli corre al di sopra del dramma dell'umanità e riesce a dargli un senso, un significato, ed a additargli un fine. Solo il simbolismo, infatti, constatando fin d'allora nella percezione sensibile l'incapacità di svelare la realtà e riconoscendole soltanto un va-

³ A. FLICHE, *Un predecesseur de l'Umanisme Médiéval*, in 'Les Belles Lettres', 1942, p. 6.

lore di stimolo nella formazione del concetto, vale a dire di un mezzo che supera la mera esistenza, poteva rendere possibile la partecipazione dell'umano al divino. Ma c'è di più. La persona umana che si considera ormai coinvolta in un destino soprannaturale, del quale si assume la responsabilità, non può fare a meno di entrare in una nuova drammaticità psicologica, la quale non è certo in perfetto accordo con quella del precedente pensiero filosofico. L'attenzione che d'ora in avanti l'uomo dovrà dare ai propri sentimenti, alle passioni, alle intenzioni ed alle loro motivazioni, in una parola a tutto il suo più intimo sentire, avrà grande importanza. La sua religione, infatti, non si limita ad essere un semplice culto come quello che provocò il vuoto culturale ed il conflitto con gli ultimi sostenitori del paganesimo che la Chiesa ha dovuto combattere.

A questo punto sarebbe molto interessante poter valutare quale sia stata l'influenza dei metodi di pedagogia e di educazione religiosa sul formarsi localmente di una nuova mentalità, di particolari convinzioni e costumi morali e sociali della popolazione. Purtroppo è rimasto molto poco per quanto riguarda i programmi di insegnamento. E' noto che la chiesa si è molto preoccupata, fin dal concilio di Vaison del 529, poi con i provvedimenti di Teodolfo vescovo di Orléans, alla fine del 700, poi ancora nei concili di Magonza (813) e Laterano III (1179) di organizzare insegnamenti sia nelle scuole popolari sia di più alto livello, ed è risaputo come le scuole episcopali abbiano avuto grande importanza soprattutto negli ultimi secoli del Medioevo. Basti pensare che v'insegnarono insigni maestri come Abelardo e Guglielmo di Conches. Giovanni di Salisbury, segretario di Tommaso Becket, poi vescovo di Chartres, ci ha lasciato una descrizione di cosa e come insegnava il grande Bernardo di Chartres, morto nei primi decenni del secolo XII: nel suo 'Metalogicus', dopo aver trattato di quanto il maestro insegnava ai suoi allievi di maggiore età e passando ad illustrare come lo stesso si rivolgesse ai giovani, ricorda che egli insisteva sulla necessità di rifarsi sempre ad esempi e modelli⁴.

⁴ Giovanni di Salisbury, *Metalogicus*, in A. FOREST, *Tradition humaniste et la pensée médiévale*, in 'Les Belles Lettres', 1942, p. 37.

Forse quest'ultimo consiglio, soprattutto ove lo si ricolleggi al diffuso simbolismo ancor vivo in quel periodo e non lo si pensi soltanto retorico, ma si consideri la possibilità di trasferirlo visivamente in immagini pittoriche e scultoree, può spiegare il grande e rapido diffondersi della comprensione del concetto e dell'appellativo di 'santo'. Se si pensa che in un piccolo centro di poche migliaia di abitanti come poteva allora contare Savona, il cartolare del Cumano ricorda ben dieci chiese dedicate a santi, la cosa può anche sorprendere.

Certo sul verificarsi del fenomeno può aver contribuito il fatto che da poco tempo la Santa Sede aveva provveduto a determinare le regole necessarie per poter procedere alla canonizzazione, tuttavia pare opportuno dare il giusto rilievo ai metodi usati nell'istruzione popolare e nell'educazione religiosa.

I filosofi e tutta la fenomenologia dimostreranno poi che la semplice percezione sensitiva ed il concetto che può derivarne non sono in grado di esprimere la profonda realtà dell'essere, ma intanto l'uomo del nostro cartolare può dimostrare come nella vita d'ogni giorno nella sua Savona le istituzioni ecclesiastiche convivono tranquillamente con quelle civili. In occasione di 'lodi', di arbitrati o di testamenti per esempio, quando sia necessario provvedere a divisioni di patrimoni, la fiducia generale delle parti interessate converge su di un ecclesiastico, se non addirittura sul vescovo della città⁵.

Soprattutto, dal cartolare non ci perviene notizia alcuna di contratti ritenuti invalidi od inutilizzabili 'ratione personarum' o 'ratione rerum'. Accertamento quest'ultimo ritenuto di una certa importanza perché più tardi nella 'Summa' rolandiniana verranno dettate norme a proposito 'de inutilibus contractibus ratione personarum' e 'de inutilibus contractibus ratione rerum'. In una parola, tutto l'agire dell'uomo sembra illuminato dalla speranza e determinato al raggiungimento di un fine, che naturalmente nei testamenti, al momento del giudizio più importante della vita, vengono ben qualificati l'uno come la 'vita aeterna' l'altra come la speranza di raggiungerla.

⁵ Cfr. *Il cartulario...*, cit., per es. n. 146 p. 77, n. 345 p. 174, n. 507 p. 255.

L'uomo del cartolare, posto dalla fede al centro del creato e per ciò stesso dell'umanità, pur sentendo fortemente come la sua stessa umanità possa affermarsi soltanto mediante uno stretto dialogo con il suo Creatore, dialogo in funzione del quale possono disegnarsi le direttrici del suo agire, capisce anche come il suo rapporto, proprio in funzione della creazione, debba estendersi a tutta l'umanità, ed è stato ben presto condotto ad altre considerazioni.

Un tale dialogo, infatti, presuppone una precisa assunzione di responsabilità e perciò, se in un certo senso può acuire il personalismo dell'individuo, l'agire del quale assume un significato nel diretto confronto con il suo Creatore, sotto un altro aspetto pone tutta una serie di temi e di tesi rispetto agli altri uomini ed alla stessa natura. Problemi certo non esaustivamente trattati dalle diverse correnti di pensiero del passato. Di qui il configurarsi ed il definirsi di soluzioni relative ad un nuovo programma esistenziale tutto teso a capire necessità e aspirazioni dell'uomo al rispetto della sua dignità ed a stabilirne i diritti anche se non sempre trasfusi in vere e proprie norme di legge. Non c'è, si può dire, nel cartolare del Cumano testamento che non ricordi i 'miseres', i 'pauperes', che non gratifichi le 'consortiae' delle chiese e delle altre istituzioni ecclesiastiche, l'"hospital Sancti Johannis Hierosolomitani" e gli altri 'hospitales' presenti in numero veramente cospicuo per un piccolo centro.

Si moltiplicano i riti particolari, segno evidente di come le forme rituali dettate dalla Santa Sede trovino favorevole accoglienza alla periferia, dove si cerca di renderle sempre più espressive in un fecondo incontro con costumi e tradizioni locali. Tipico al proposito pare il caso di riti particolari sorti in terre d'incontro o di passaggio tra genti di origine, di costumi, di linguaggio diversi come la Valle d'Aosta. E con quelli che vanno, vengono, sostano i riti si moltiplicano e si diffondono i 'missales', i 'breviaria' che denunciano visibilmente il fenomeno. Tale il caso di quella splendida edizione dei primi del Cinquecento del 'missalis Ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani' che era e credo sia conservato ancora nella parrocchia di Etroubles, mentre da altri atti, se pur tardi, si viene a sapere che altri luoghi santi, come il famoso cimitero di Aosta, vennero costruiti su terreni già appartenenti allo stesso Ordine.

Fioriscono nel secolo XI le vite dei santi, nei proemi delle quali gli autori, quasi presentando da che parte sarebbe poi pervenuto l'attacco, ricordano per lo più di non volersi comportare come i retori, i letterati, i giureconsulti, i filosofi, ma di confidare soltanto sulle opere, sull'esperienza vissuta dell'uomo che venerano e che intendono portare a modello per quanti leggeranno le loro pagine.

E la tradizione aveva fedelmente trasmesso il modello esistenziale cui attenersi. Modello che l'uomo del cartolare può vedere nel santo: già Origene aveva pensato a tale appellativo per l'apostolo Paolo considerandolo il vero imitatore di Cristo. Probabilmente la persona che il Cumano ci descrive non sa chi considerasse santi il grande apostolo, né sa perché sia stato usato tale appellativo per i martiri neroniani e neppure suppone che Tertulliano da buon donatista fosse contrario ad usarlo. Tanto meno si preoccupa di sapere se Massimo il Confessore tenesse nel debito conto la santità. Forse appena appena ricorda che pochi anni prima di quelli segnati dal cartolare il Sommo Pontefice aveva stabilito, come si è accennato, le modalità per la canonizzazione dei santi, ma egli li accoglie nel suo cuore, li venera, li implora a volte anche in forme non del tutto devote, al loro nome dedica gli stessi luoghi dove si reca a pregare o ad udire la parola di Dio.

Proprio tutte queste espressioni di santità e religiosità, così ricche di sentimento e di sani propositi, hanno fatto sorgere in me, vecchio frequentatore di Rolandino per studi di carattere diplomatico, il desiderio di andare a ricercare nelle sue opere cosa pensasse al proposito il principe degli studi notarili.

D'altra parte si pensa che il volutamente largo spazio dedicato a tentare di disegnare lo scenario di vita vissuta e ad interpretarne il pensiero ancor vivo alla fine del secolo XII, come ci attesta il cartolare del Cumano, possa dar agio al lettore di valutare adeguatamente i valori che una nuova mentalità intenderà proporre soprattutto nel secolo seguente. Pare tuttavia opportuno avvertire che si farà riferimento al solo dettato di Rolandino, mentre il testo dei commentatori o di altri autori compresi nella 'Summa' verrà citato solo nei casi di particolare importanza.

3. L'assenza del divino nell'opera di Rolandino

La prima impressione che il lettore prova leggendo le pagine della 'Summa' rolandiniana è quella dell'assenza nelle stesse del divino. Ma non di un'assenza interpretata con il significato che alle parole vorrebbe dare Camus⁶, vale a dire l'indifferenza di Dio nei confronti delle sofferenze umane, né con l'interpretazione sartriana⁷ che il suo autore dice della 'buona fede' senza presupposti, tutta affidata all'onestà e all'impegno dell'uomo, in considerazione del fatto che la pochezza dell'individuo non può confrontarsi con l'assolutezza dell'Essere, ma piuttosto l'assenza generata dal fatto di voler costringere il diritto in una struttura logica soltanto razionale, come se Dio non esistesse. Una posizione che il lettore dei nostri giorni può paragonare con quella che paradossalmente sembra tornare di moda nelle concezioni morali del cosiddetto 'pensiero debole' per il suo rifiuto di riconoscere una natura comune a tutti gli uomini.

Dopo aver sfogliato e risfogliato le oltre mille e duecento pagine della 'Summa', posso ora affermare con una certa tranquillità che l'aggettivo 'santo' viene usato da Rolandino e dai suoi immediati commentatori soltanto in tre circostanze.

Nella prima l'appellativo viene ricordato per i Vangeli, citati sempre con la formula 'sancta evangelia'. La cosa non stupisce trattandosi di autori cristiani.

Se quanto avviene nella prima circostanza non meraviglia, quanto avviene nella seconda lascia addirittura interdetti, perché l'aggettivo, anche se per una sola volta, viene usato al superlativo da Pietro 'de Unzola' nella formula 'est enim res sanctissima civilis sapientia'⁸. Egli, infatti, dopo aver a lungo discusso sui caratteri del diritto naturale e del diritto delle

⁶ A. CAMUS, *La peste*, Milano 1964, p. 243.

⁷ J.P. SARTRE, *L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique*, Paris 1943, p. 654.

⁸ *Summa totius Artis Notariae*, Venetiis MDXLVI, rist. anast. a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Sala Bolognese 1977 (d'ora in poi *Summa A. N.*), Tractatus notarum, Apparatus I, c. 436v.

genti, passa a trattare dello 'ius civile' e proclama a gran voce la formula che si è ricordata.

'Ius civile' poi è per il Boattieri 'ius proprium alicuius civitatis et est duplex'⁹ in quanto può essere 'speciale' e caratteristico per ogni città o 'generale', 'quod habemus scriptum in corpore iuris'¹⁰, ed aggiunge che quando si parla di un 'sapiens' occorre riferirsi a Salomone, quando si dice 'apostolus' si deve pensare a Paolo, quando si fa riferimento ai Vangeli è opportuno ricordare Giovanni, quando si ricorda un poeta sarà Virgilio o Omero, e così via. Evidentemente il Boattieri in tale enumerazione tende a dar risalto a quanto la 'sapientia civilis' abbia saputo trar profitto dalle esperienze e dalle intuizioni del passato, impegno certo meritorio ma pur sempre opera di uomini, e non si capisce, pertanto, perché in tali circostanze sia da dirsi senz'altro santissima.

Non si può fare a meno al proposito di notare che se il Boattieri intende semplicemente osservare che il diritto civile ha saputo far propri gli insegnamenti del passato, l'osservazione può risultare opportuna e valida, ma che, se si volesse platonicamente far della 'sapientia civilis' una specie di demiurgo, vale a dire un nume ordinatore del giure, si finirebbe ben lontano dal concetto di santità cristiano.

La terza ed ultima circostanza nella quale sia dato trovar usato l'aggettivo 'santo' riconduce a Rolandino in persona, particolarmente alle pagine nelle quali tratta delle 'res sanctae'¹¹, ma soltanto di quelle.

Se si pensa che per tutta la tradizione ebraico-cristiana l'aggettivo 'santo' era stato strettamente legato allo spirituale ed al divino, usarlo soltanto come appellativo riferito a cose appare se non altro strano. Si dirà: 'Ma Rolandino si rifà al diritto romano'; d'accordo, tuttavia il diritto romano che egli applica è quello giustiniano e quest'ultimo aveva ben conosciuto la posizione costantiniana.

Esiste nella 'Summa', nel 'Tractatus notularum', un importante capitolo, 'Quid sit contractus et de contractuum divisionibus'¹², ed un paragrafo

⁹ Ivi, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 86v.

¹⁰ Ivi, ibidem.

¹¹ *Summa A. N.*, Tractatus notularum, c. 434v.

¹² Ivi, ibidem, c. 408v.

dello stesso, dal titolo ‘De contractibus inutilibus ratione personarum’¹³, non fa accenno alcuno a persone ‘sante’, invece nel paragrafo successivo, dal titolo ‘De inutilibus contractibus ratione rerum’, si elencano le ‘res publicae’, le ‘res religiosae’ e le ‘res sanctae’¹⁴.

Ma quali sono per Rolandino le ‘res sanctae’?

Un cristiano potrebbe pensare ad una reliquia, ad un monumento o anche ad un luogo, ad un’istituzione.

La risposta di Rolandino è netta, decisa, perentoria:

‘Sanctae sunt portae et muri civitatum et municipiorum’¹⁵. Niente di più. Il ‘de Unzola’ nel suo ‘apparatus’ consiglia poi di rifarsi alle Istituzioni giustiniane e spiega che la parola ‘sanctus’ deriva ‘a sanctione’, vale a dire dalla pena capitale prevista per chi trasgredisca, e ricorda, citando Ovidio, che Romolo fu costretto a condannare a morte Remo per una ragione del genere¹⁶. Come si può pensare che il notaio, se pur medioevale, in ogni caso persona tutt’altro che impreparata, che sa di latino, che sa di diritto, che discute di diritto naturale, di diritto delle genti, di diritto civile, che ancora pochi decenni prima della comparsa dei testi rolandiniani scrive le sue minute addirittura in stenografia, che dà solennemente inizio ai suoi documenti con la formula ‘In nomine Domini’, non avesse cognizione delle più comuni accezioni con le quali veniva usato il vocabolo ‘santo’? Come pensare, poi, che il principe del notariato, nel suo ‘Tractatus de rebus ecclesiasticis’ non premetta mai l’aggettivo ‘santa’ al termine Ecclesia, mentre il sommo pontefice stesso nelle sue lettere si dice sempre ‘servus servorum Dei et sacrosanctae Ecclesiae episcopus’, mettendo ben in evidenza oltre all’aggettivo di ‘sacra’ anche quello di ‘santa’?

Gli è che non può trascurarsi, e tanto meno poteva farlo il rogatario dei documenti dell’epoca, la particolare situazione del notaio medioevale al tempo nel quale Rolandino scrive la sua opera.

¹³ Ivi, ibidem, c. 416r.

¹⁴ Ivi, ibidem, c. 426v.

¹⁵ Ivi, ibidem, c. 343v.

¹⁶ Ivi, ibidem.

Si può dire che il notaio abbia ormai raggiunto una posizione di particolare importanza ma anche di particolare equilibrio. Gode, infatti, di una posizione di privilegio, ma molto delicata, in quanto roga in grazia di una 'auctoritas' universale che lo accredita di un'indiscutibile 'fides publica' e, tuttavia, lo pone nella necessità di non urtare la suscettibilità o peggio di non andar contro le disposizioni di uno dei due massimi poteri: la Santa Sede o l'Impero. Di qui la fitta schiera di incidenti e le diatribe che nascono soprattutto per la nomina del notaio e per la possibilità di delegarla, e sugli indispensabili controlli di autenticità.

Problema quest'ultimo fortemente sentito dal notariato, ed i notai ne sono perfettamente coscienti, tanto che Baldo degli Ubaldi, altro grande giureconsulto dell'epoca, autore del "Tractatus de tabellionibus", lo pone quasi a base di una 'quaestio' dialettica. Scrive infatti: 'Movetur ista ratione, constat quod officium tabellionatus est contra ius naturale et divinum quia scripturae non creditur sine alio notitiae adminiculo'¹⁷, e prosegue cercando di superare dialetticamente i diversi ostacoli che di volta in volta si oppongono alla nomina di un notaio od a quella di un delegato per la nomina stessa.

Proprio la 'quaestio' posta da Baldo sembrerebbe dover richiedere una pronta risposta ad un'importante domanda: che cosa sia stato il diritto per Rolandino. Ma tale istanza potrà essere più esaurientemente soddisfatta dopo che ci si sia seppur brevemente soffermati a considerare il momento ed il pensiero del periodo storico nel quale viene a trovarsi il grande notaio alla sua nascita, nonché i successivi propositi ed intenti che egli volle conseguire con la sua opera principale.

4. Un secolo alla ricerca dell'ordine e della razionalità

Nel secolo XII l'aumento, l'infittirsi dei traffici e degli spostamenti, l'affermarsi di sempre nuove autonomie locali, gli stessi rapporti economici e culturali con altri popoli, soprattutto con gli Arabi, le difficili rela-

¹⁷ Ivi, Baldo, Tractatus de tabellionibus, cap. 5, c. 476r.

zioni politiche, i frequenti combattimenti e le guerre avevano provocato la necessità di affrontare problemi sempre più complessi e difficili sia in campo religioso sia in campo giuridico-politico, ed indotto a ricercare l'origine e le cause di quegli stessi fenomeni, ad individuare in altre parole il perché del loro verificarsi. D'altra parte il simbolismo, che fino a quel momento era stato un meraviglioso strumento di spiritualità, non sempre poteva suggerire adeguate soluzioni nella pratica, né poteva riportare un ordine nella confusa e spesso farraginoso prassi dell'agire di uomini il più delle volte non certo adusi a meditare su elevati propositi. Come si sa, la ricerca del perché è logica in ogni metodo conoscitivo razionale per la necessità di dividere, scegliere, sistematizzare i vari elementi del dominio epistemologico che si vuol esaminare, al fine di poterli usare e studiare.

Ma quando ci si chiede quale finalità induca un intero contesto sociale a porre ordine ed a ricercare il perché dell'operazione, non si può più pensare ad un ordine spontaneo, in quanto le necessità portano a ricercare modelli adeguati che possano essere utili a tutti. E' a questo punto che i modelli ricercati possono essere diversi in considerazione delle diverse correnti di pensiero che guidano la società e che creano particolari costumi e mentalità.

Così avviene intorno alla metà del secolo XII, quando il meraviglioso simbolismo medioevale non fu più sufficiente a realizzare una completa unità di pensiero tra gli uomini. Fu allora che il pensiero religioso e quello che si potrebbe definire laico incominciarono a suggerire ognuno un loro particolare modello, legato il primo al teologismo, e consistente il secondo in un tentativo di imporre un modello semplicemente razionalistico, frutto della ragione umana, e nacque il cosiddetto razionalismo del secolo XII.

Due modelli che si ponevano su posizioni contrastanti.

La Scolastica nel secolo XII da un lato aveva raggiunto risultati molto importanti cercando di contrastare le opposte ipotesi del nominalismo e del realismo e preparando una soluzione che sarà poi accolta nel secolo seguente dallo stesso S. Tommaso, dall'altro aveva anche potuto ottenere risultati molto positivi proponendo soluzioni di problemi filosofici di grande rilievo - quali quelli posti dallo stesso rifiorire del razionalismo - diretti a chiarire soprattutto i rapporti tra 'ratio speculativa' e 'ratio prac-

tica', questi ultimi molto complessi perché interessanti questioni non solo filosofiche ma anche politiche e si potrebbe anche dire fenomenologiche. Questioni la cui soluzione era riuscita a conquistare, se così si può dire, l'approvazione della grande maggioranza del pensiero e la stessa mentalità generalizzata. La Scolastica poteva perciò proporre un modello totalmente conforme al proprio pensiero e nel medesimo tempo l'ordine riflettente quello da Dio stesso rivelato e prevedente una gerarchia di valori da rispettarsi.

Il pensiero che si è voluto definire laico proponeva invece un modello che preferiva tracciare una netta distinzione tra quanto si riferiva ad un qualsiasi tema di carattere religioso e ciò che poteva ricollegarsi a soluzioni offerte dalla ragione umana: era questa soprattutto la soluzione sostenuta da Abelardo quando scriveva che il pensiero religioso doveva riferirsi soltanto alla risoluzione di problemi di carattere soprannaturale, lasciando alla stessa teologia quelli di carattere razionale. Teologia qui ha un significato nuovo: '... n'est pas seulement collections, coordinations, systématisation des textes de la Révélation ou des expressions successives de cette Révélation au cours des siècles. Elle est aussi, au de la de cette entreprise déjà fortement rationnelle, une élaboration constructive ou la raison est introduite au titre de facteur positif d'intelligibilité'¹⁸.

Non era certo, il suo, un razionalismo che potesse prefigurare il criticismo kantiano o quello hegeliano, ma intanto la ragione stava prendendo le distanze da ogni altro dato conoscitivo, e pensava di poter credere nella propria capacità di rendere intelligibile ogni sua affermazione presentandola in ordine sistematico e proiettandola sul piano speculativo in modo confacente alla comprensione umana.

Con simile metodologia Abelardo nel suo 'Sic et non' cerca di eliminare le contraddizioni contenute nei testi delle autorità tradizionali rendendo accessibile ai più la dialettica e riesumando, si potrebbe dire, il termine 'teologia' già usato dagli stoici e dallo stesso Platone (*Repubblica.*, II, 379 A 5), ma con tutt'altro significato.

¹⁸ G. GUSDORF, *Les origines des sciences humaines*, Paris 1967, p. 207.

Sono questi anche gli anni nei quali, sempre nell'intento di metter ordine e di sciogliere le contraddizioni, Graziano scrive la 'Concordantia discordantium canonum'.

Due modelli di ordine contrastanti, in attesa di incrociare le armi, per il momento bloccate, si direbbe, per una pausa di riflessione indotta dal comparire sul proscenio della storia del pensiero medioevale di un ampio movimento spirituale che riscopriva una parte dell'intellettualismo greco piuttosto trascurata nei secoli precedenti, quella cioè di impostazione aristotelica, grazie anche alla mediazione degli studiosi arabi ed ebrei.

Problema fondamentale, perciò, diventava quello di ricercare un accordo tra quelli che potevano tendere a voler emancipare da ogni controllo la ragione e quanti, invece, pur riconoscendo i diritti della ragione stessa, si sarebbero opposti ad alienarla da Dio.

Dei due nuovi apporti cui si è fatto cenno, l'uno offriva importante materiale a quanti soprattutto incominciavano ad interessarsi alle ricerche naturalistiche e trovavano ampie possibilità di studio in un complesso di testi già sistematizzati in diversi piani, gruppi e discipline, l'altro offriva una notevole metodologia che poteva risolvere quesiti ed ampliare la capacità di sviluppo nel processo evolutivo delle conoscenze. Si tratta di quella che il Crombie¹⁹ considerava la grande idea del secolo XII perché dava la possibilità di provare l'attendibilità di un particolare, muovendo razionalmente da un principio generale.

In fondo il tecnico d'oggi la considererebbe un semplice epifenomenismo deduttivo, ma per il momento presentava grandi possibilità di sviluppo. Fu così che i cultori della fisica aristotelica, della geografia di Tolomeo o della fisiologia di Gallieno trovarono il mezzo per formulare nuove ipotesi, cercare nuove soluzioni, in una parola rendere intelligibili gli antichi testi aristotelici, ma c'era anche un grosso ostacolo che la ricerca non sapeva né poteva sormontare. Per avere successo, infatti, ogni procedimento deduttivo deve muovere da un punto di partenza assolutamente sicuro, cosa che oggi i moderni non possono certo riconoscere

¹⁹ H. CROMBIE, *Histoire des sciences de droit de S. Augustin à Galilée (400 – 1650)*, Paris 1959, p. 222.

agli antichi testi in questione. Alcuni, perciò, hanno creduto di poter attribuire gli scarsi risultati ottenuti dalla ricerca medioevale alla mancanza di possibilità di misura e di strumenti di indagine, e quindi, in senso tecnico, hanno negato a quegli studi un vero apporto positivo. Bisogna tuttavia andar oltre tali limiti, perché in considerazione dell'epoca in cui si svolsero tali ricerche, se non si poteva parlare di dati positivi, doveva invece trattarsi di valori intellettuali di grande importanza, perché quell'impacciato deduttivismo si rendeva capace di esprimere un certo autonomismo delle varie discipline, che sarà di grande rilievo nel progredire del pensiero umano.

Tale spirito di autonomia ha certo interessato anche il diritto, anche se si trovava diviso da diverse interpretazioni dello stesso. La Scolastica, infatti, aveva compiuto grandi progressi nello stabilire la scala gerarchica delle norme giuridiche che dalla 'lex aeterna' scendeva alla 'lex civilis' grazie alla mediazione della 'lex naturalis'. Pertanto il diritto civile restava 'subditum iuri naturali', come doveva affermare Raimondo Lullo²⁰. Gli studi del diritto avevano trovato sempre maggior spazio nell'ambito dell'evolversi dell'intellettualità, anche in quelli che potrebbero dirsi i pratici del diritto, vale a dire i notai, che ormai fanno parte non solo dei ceti dirigenti, ma della stessa struttura del potere, al quale offrono capacità e competenza e dal quale spesso risultano anche particolarmente protetti ed agevolati. Il notaio infatti da un lato partecipa alle strutture del potere, dall'altro vive la vita sociale ed economica di tutti i giorni con genti d'ogni provenienza e di ogni ceto che possono fornirgli le più utili e diverse informazioni, ma che anche lo limitano in certe occasioni e lo costringono a immedesimarsi nella 'convenientia rerum'.

Si è accennato come alla fine del secolo XII si sia grandemente affinato lo spirito non solo di ricerca degli antichi testi, ma anche di elaborazione e di individuazione degli elementi utili a rendere più facile e giuridicamente difesa la documentazione notarile. Se, da un lato, i teorici raggiungono a tal fine notevoli risultati escogitando nuovi mezzi di giustificazio-

²⁰ J.B. VALLET DE GOYTISOLO, *Estudios sobre fuentes del derecho civil*, Madrid 1958, p. 166.

ne e di autenticazione ed anche particolari benefici ritrovati nel diritto romano ai quali possono ricorrere le parti contraenti nei casi più diversi - quali i famosi benefici 'Macedonianum', 'fori', 'non numeratae pecuniae' ed altri ancora - il notaio, talora, si trova nella necessità di consigliare ai propri clienti di rinunziarvi, perché il beneficio potrebbe risultare più dannoso che utile.

Strana posizione quella del notaio, che si trova a dover scegliere fra ciò che il giurista gli offre ed i limiti che la realtà gli oppone. Ed infatti proprio negli ultimi decenni del secolo XII si fanno sempre più numerosi, grazie alle sempre maggiori conoscenze del diritto romano, le rinunzie ai benefici offerti dai giuristi. Queste, del resto, sono molto utili all'odierno studioso del diritto per rendersi conto del sempre maggior ricorso al diritto romano, ma anche al filosofo del diritto, in quanto si ripropongono le questioni relative ai rapporti tra teoria e pratica che saranno più tardi riprese da S. Tommaso e dal Boattieri²¹, e che avranno molta importanza per il secolo successivo.

Se non partecipe diretto di tutto quel fervore e di quell'operosità, Rolandino ne fu certamente un prosecutore e riesce pertanto spontaneo chiedergli quali siano stati i suoi programmi ed intenti nell'intraprendere gli studi che lo portarono alla pubblicazione della 'Summa'.

5. Perché proprio la 'Summa'?

Per cercare di chiarire quale sia stato il vero intento di Rolandino si sono interrogati i proemi dei suoi testi raccolti nella 'Summa'. I proemi infatti spesso suggeriscono quali siano stati gli intendimenti dell'autore nell'accingersi al suo lavoro.

Rolandino, in genere, premette un breve proemio ai vari trattati della sua 'Summa' a chiarimento dell'argomento che nella stessa verrà illustrato. Talora si tratta di semplici parole vagamente moraleggianti come

²¹ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 1r.

quando nel 'De iudiciis' scrive: 'Fecit Deus ab initio hominem simplicem et rectum et multis donis et virtutibus praedotatum'²².

Solo nel proemio all' 'Aurora' cerca, seppur brevemente anche in questo caso, di illustrare le ragioni e gli intendimenti che lo hanno spinto a scrivere la sua opera e si sofferma a descrivere la gran confusione che il tempo e l'opera degli uomini, il moltiplicarsi delle compilazioni più o meno accurate e le diatribe che spesso ne seguivano avevano determinato negli usi e nelle tecniche notarili. Solo allora esprime chiaramente le sue intenzioni scrivendo: 'Sed cum venerit quo iunior, eo perspicacior, aetas nostra, novos et subtiliores mores, sicut in multis aliis, ita in contractuum ordine secum ferens, oportuit ut, antiquis omissis ritibus, non tanquam quos renunciamus vel iudicemus erraticos aut iuri contrarios, sed ut quodam modo alienos et in paucis vel nullis congruentes subtilitatibus modernorum novellam quemadmodum quasi in caeteris facimus, ita in contractuum dispositionibus et modis nostri formam temporis imitemur et nostrae utamur aetatis moribus et vitae observantia reformemur'²³.

Il 'de Unzola', autore di un apparato della 'Rolandina', nelle sue glosse al 'De iudiciis', cercando di illustrare quanto Rolandino espone, accenna alle origini del diritto. Ricorda poi il fatto che le norme che i più antichi savi legislatori avevano potuto determinare, per le difficoltà frapposte dalle più diverse circostanze, se pur 'rectas et iustas', non erano potute pervenire ai suoi giorni²⁴. Soluzioni accolte in gran parte dalla Scolastica e dallo stesso S. Tommaso quando tratta delle 'leges aeternae'. Conclude poi con l'avvertire che Rolandino, per le difficoltà insite nella materia stessa, era stato obbligato ad escludere le argomentazioni più difficili ed a limitarsi a meglio definire quanto poteva essere compreso da tutti, e soprattutto a rendere più facile l'apprendimento ai giovani cultori della disciplina.

²² *Summa A.N.*, parte I, c. 273r.

²³ *Ivi*, c. 1v.

²⁴ *Summa A.N.*, P. de Unzola, Apparatus I, c. 273r.

Soluzione, per vero, che ricorda molto quelle raggiunte da Averroè, che era stato detto il ‘dottore delle due verità’ proprio perché pensava che fosse necessario chiarire la Verità stessa a quanti potevano comprenderla e limitarsi a riportarne solo gli elementi comprensibili per quanti non fossero in grado di capirla. Non si sa quanto tale opinione abbia avuto influenza sul pensiero del ‘de Unzola’, tuttavia non si può fare a meno dal constatare come Bologna fosse a breve distanza da Padova, centro di cultura averroista.

Anche il Boattieri, autore della famosa ‘Expositio in Summam artis notariae domini Rolandini Bononiensis’²⁵, nell’introduzione al proprio lavoro si sofferma sulle difficoltà affrontate da Rolandino nel trattare argomenti e norme senza potersi giovare delle scritture andate perdute, ma poi si dilunga in un’ampia disquisizione su un argomento veramente interessante da un punto di vista filosofico, trattato anche da S. Tommaso, e cioè il problema del rapporto tra la ‘ratio speculativa’ e la ‘ratio practica’, che nel linguaggio del Boattieri si traduce nei vocaboli ‘teoria’ e ‘pratica’, problema molto discusso nel Medioevo. Si ha ragione di ritenere che egli si sia impegnato su tale quesito per difendere l’opera di Rolandino dalle voci che, ai suoi giorni, andavano divulgandosi, miranti a considerare l’opera da lui scritta come un semplice lavoro di ordinamento e sistematizzazione della complessa documentazione notarile, al fine di rendere soltanto più semplice la ricerca da parte dei consultatori. Voci ancor oggi non del tutto spente.

Boattieri, dopo essersi chiesto ‘quid est practica?’ precisa: ‘De ista datur duplex diffinitio, prima est talis: practica est exercitii promptitudo rationi deserviens, nota rationi ad differentiam practicae facti, quia hic diffinitur solum practica iuris; et dicit quod practica non est nisi exprimere audaciter illud quod homo theoreticus habet in corde, scilicet cum ratione, et illa est practica, vel sic practica est subiectam theoreticam demonstrare operatione manuum secundum preexistentis theoreticae intellectum’²⁶. Passa poi ad illustrare quale sia stata l’intenzione di Rolandino e specifica: ‘Intentio

²⁵ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, *Expositio*, c. 1r.

²⁶ *Ivi*, c. 1v.

fuit duplex: una fuit intentio adducere nobis quandam novellam formam et levem, doctrinam que nostris moribus conveniret, et certe ista fuit satis bona intentio²⁷; poi continua chiarendo come i vari capitoli della ‘Summa’ siano stati razionalmente interpretati, senza dimenticare che il settimo deve essere considerato anche da un punto di vista filosofico ed a quale parte della filosofia sia da ascrivere, e conclude: ‘Quod supponitur ethice, idest morali philosophiae, nam ethica est quaedam pars philosophiae quae de moribus tractat’²⁸.

Tali considerazioni chiudono quella che potrebbe dirsi l’introduzione alla ‘Expositio’.

Il Boattieri propone infine quale sia l’invocazione che intende premettere al suo lavoro e con l’occasione aggiunge un vero trattatello sul come sia opportuno regolarsi in tale caso. Talora nella sua esemplificazione trascrive alcune parti addirittura in volgare, soprattutto per essere d’aiuto a particolari persone quali ambasciatori o ‘arringatores’, e scrive: ‘Extra literam ... che dicono et confortano che ciascaduna persona debbia lo nome de Dio chiamare, in perciò in lo comento del mio dire voglio chiamare lo suo nome santissimo narrando usque ad finem...’²⁹. A conclusione di questa sua illustrazione sul modo di compilare l’invocazione, il Boattieri, dopo aver insistito sul fatto che in qualche caso è necessario invocare il nome di Maria madre del Salvatore, chiude con la seguente inaspettata quanto sconvolgente attestazione: ‘...dominus Rolandinus interposuit virginem Mariam tamquam mediatricem quia ... senserit se esse inimicum Dei propter peccatum primi parentis, scilicet Adami et Eve, et propter haec ipse ivit ad virginem Mariam tamquam ad fontem pietatis et misericordiae’³⁰.

Come si può facilmente constatare, né le intenzioni espresse da Rolandino nel comporre la sua opera né quelle attribuitegli dal ‘de Unzola’ e dal Boattieri potrebbero giustificare le ‘perturbazioni’ da lui stesso ram-

²⁷ Ivi, ibidem.

²⁸ Ivi, ibidem.

²⁹ Ivi, ibidem.

³⁰ Ivi, ibidem.

mentate³¹ ed il ritardo causato alla pubblicazione, ma la grave attestazione del Boattieri poc'anzi riferita fa pensare a ben altro. Presumibilmente egli è andato ben oltre gli intenti dichiarati, manifestando opinioni nettamente in contrasto con il pensiero e la mentalità degli uomini del suo tempo. Già l' 'assenza del divino' più volte riscontrata nella sua opera doveva costituire una pesante pregiudiziale nei suoi confronti.

Con ciò tuttavia non si chiarisce ancora quali siano stati i suoi veri intendimenti. Forse si potrà formulare un'ipotesi alla fine di questo lavoro.

Si sarà certamente notato, comunque, come nelle stesse intenzioni da lui manifestate ed in quelle attribuitegli dal 'de Unzola' e dal Boattieri abbiano spicco particolare due termini, e cioè ordine e razionalità, due vocaboli particolarmente importanti per il significato che hanno nel periodo di tempo in cui Rolandino scrive. 'Ordo' già definito da Gaio 'naturalis ratio inter omnes homines constituta'³² - pertanto come qualcosa di spontaneo che sorge nell'individuo costretto a muoversi tra particolari difficoltà e che quindi cerca di scegliere e sistematizzare il materiale confuso che deve affrontare per poter meglio superare le difficoltà che incontra - concettualmente non è che un momento della razionalità stessa, perciò i due vocaboli si fondono nel concetto stesso di razionalità. Tuttavia la spontaneità dell'ordine è il primo momento nel quale si manifesta la razionalità.

Presumibilmente, nel processo evolutivo del pensiero medioevale è proprio come spontaneità che l'ordine riesce ad intervenire ed a produrre, dopo i difficili anni seguiti al periodo delle invasioni, la necessità di operare una sistematizzazione dell'immenso ma confuso materiale ereditato dall'antichità e in parte dagli immediati predecessori. Tale necessità si manifesta in effetti nello studio sia dei testi sacri sia della documentazione d'altro tipo, letteraria o giuridica, particolarmente considerabile nei secoli XI e XII, nei quali, appunto, è ben riscontrabile sia nell'uno che nell'altro campo.

³¹ *Summa A.N.*, P. de Unzola, Apparatus I, c. 1r.

³² D. 1. 1. 9.

6. La fonte del diritto per Rolandino

La ‘quaestio’ posta da Baldo nella quale si fa chiaramente riferimento allo ‘ius divinum’ ed allo ‘ius naturale’³³ non può non suggerire l’altra domanda fondamentale, cioè cosa sia il diritto per Rolandino. Certo egli considera il diritto una ‘ars’ al pari dei suoi contemporanei, come dichiara lui stesso, e l’‘ars’, a sua volta, ‘quaedam ratio in mente artificis preexistit quae dicitur regula artis, etiam illius operis iusti quod ratio determinat preexistit in mente...’, come afferma lo stesso S. Tommaso³⁴. Resta pur sempre da chiedersi quali fossero le fonti alle quali il diritto stesso potesse riferirsi. L’espressione ‘fonti del diritto’, volta a dare un’immagine del principio originario fondamentale del diritto stesso, entra tardi nel dialogo tra gli studiosi e qualcuno pensa quale suo promotore addirittura a Grozio. Bisogna però notare che già nella romanità era stata usata da Cicerone e da Tito Livio, il primo quando scrive: ‘Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus’³⁵, il secondo allorché afferma, riferendosi alle XII tavole: ‘Fons omnis publici privatique iuris’³⁶.

Nei proemi dei vari suoi trattati raccolti nella ‘Summa’, Rolandino non affronta mai la questione. Da un certo punto di vista è comprensibile, se si ricorda che la sua opera fu molto criticata al momento della pubblicazione e che questa venne molto ritardata. D’altra parte, la romanità non dava al proposito una risposta univoca. Alle opinioni di chi si rifaceva ad Aristotele, il quale faceva la parola ‘ius’ equivalente a ‘iustum’³⁷, a Paolo, che la spiegava come ‘quod semper aequum et bonum est’³⁸, o ad Ulpiano, che riferendo l’opinione di Celso scriveva che ‘ius est ars boni et ae-

³³ V. più sopra, par. III.

³⁴ S. TOMMASO d’AQUINO, *Summa Theologiae*, I, coll. II, cap. XLVI, 49 e II, coll. IX, cap. VIII, 58.

³⁵ CICERO, *De legibus*, 1, 6, 20.

³⁶ TITO LIVIO, 3, 34, 6.

³⁷ ARISTOTELE, *Ethica Nicomachea*, V, III.

³⁸ D. 1. 1. 11.

qui³⁹, si contrapponevano le opinioni di Papiniano, secondo il quale ‘ius ex legibus, plebiscitis ... venit’⁴⁰, e quella, simile, di Pomponio⁴¹. Opinioni che si possono dire antitetiche: nel primo caso il perno fondamentale della questione è posto nella ‘iustitia’ quale fonte del diritto: questo, a sua volta, s’incentra nel giudizio che deve risultare giusto e la legge diventa solo il mezzo per raggiungere tale fine; nel secondo caso la legge non è più un mezzo per raggiungere la giustizia, ma diventa arbitra della stessa.

Rolandino non opera apertamente una scelta tra le due antitetiche opinioni, ma il suo interprete d’oggi deve forzatamente pensare che egli propendesse piuttosto per la seconda opinione che non per la prima, altrimenti non si spiegherebbe perché dal suo linguaggio spariscano totalmente i termini più qualificanti della prima, soprattutto il vocabolo ‘iustitia’ con tutti i suoi corollari elegantemente elencati da Celso quali ‘aequitas’, ‘suum cuique tribuere’, e ‘bonum et malum’. Infatti la definizione celsina, finora citata nella sua più concisa espressione, nella sua completezza era così dettata nel secolo XV: ‘Ius est ars boni et aequi, ergo ius sumitur a bono et aequo, sed hoc nihil est quam iustitiam’. Come è noto, i testi originali di Celso sono andati perduti, ma la ripresa ulpiana è confortata dalle dichiarazioni di Origene, il famoso Padre della Chiesa del secolo III, che, in contraddizione con Ulpiano, si rifà spesso ai testi celsiani.

Certo la scelta di Rolandino procura molti problemi non facilmente risolvibili, come meglio si vedrà in seguito, soprattutto nel mondo medioevale. Forse però, poiché non veniva espressa con determinazione, avrebbe potuto non creare troppo rumore, senonché in quel periodo è stata di gran lunga più accettata l’altra, il che poneva su di una rotta di collisione le due versioni non solo per gli studiosi di diritto e di filosofia, ma anche per la stessa opinione pubblica.

Non si vuol certo riesumare vecchie diatribe alle quali accenna, come si è ricordato, il ‘de Unzola’, ma semplicemente cercare di chiarire quale sia

³⁹ D. 1. 1. 1pr.

⁴⁰ D. 1. 1. 7pr.

⁴¹ D. 1. 2. 2.

stata l'intenzione di Rolandino nel por mano alla scelta operata. In effetti il principe dei notai, come appassionato cultore di diritto ed esperto conoscitore del diritto romano, non poteva ignorare che all'"ars" ed alla parola 'ius' nella romanità erano stati attribuiti due diversi significati con ben differenti conseguenze. Pur lasciando da parte la definizione aristotelica, anche se estremamente importante⁴², bisogna ricordare che altri testi, soprattutto di Pomponio⁴³, attribuiscono alla parola 'ius' anche un diverso significato. Si può pensare che Rolandino, scegliendo la legge intesa come diritto positivo quale fonte del diritto pensasse di poter evitare le difficoltà che sempre sorgono quando si voglia discutere il rapporto tra teoria e pratica. Egli non lo dice, ma forse potrebbe essere una interpretazione del suo pensiero. Così almeno in qualche caso pensavano, al fine di difendere la sua scelta, il 'de Unzola' ed il Boattieri⁴⁴. Ma si potrebbe anche pensare all'opposto, che la sua scelta sia stata ben determinata, sia pur per spirito di indipendenza o di ricerca di una autonomia, a favore della giuridicità.

In ogni modo Rolandino compie una scelta grave e pericolosa perché, come ha messo magistralmente in evidenza Michel Willey⁴⁵, poteva contribuire a portar il diritto sulla via del positivismo giuridico, ma, si potrebbe aggiungere, anche sofferta. Rolandino doveva trovarsi isolato e sperduto nel folto di un pensiero teologico e filosofico molto lontano dal suo, che aveva, sulla scia del pensiero agostiniano, un suo equilibrio grazie al principio di unità tra spirito e materia, per il quale Creatore e creato sono un'unica realtà e tutto ricade sotto la regia di Colui che tutto sa, vede e sente nel passato, nel presente e nell'avvenire, e doveva anche sentirsi emarginato da una mentalità ormai generalizzata, che non poteva considerare la sua scelta che un, per dirla con il linguaggio dei politici del Duemila, grottesco 'ribaltone' grazie al quale la 'lex' diventa 'ius' ed il diritto già 'ius boni et aequi' sta a guardare.

⁴² Cfr. nota 36.

⁴³ D. 1. 3. 3.

⁴⁴ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 86v.

⁴⁵ M. VILLEY, *Une définition du droit*, in 'Archives de philosophie du droit', IV, 1959, p. 54 segg..

Quanto finora si è considerato nelle precedenti note, se può provare con un certo grado di attendibilità quale sia stata la scelta di Rolandino, non riesce affatto a chiarire perché sia stata operata.

Si può, tuttavia, avanzare un'ipotesi muovendo da una constatazione già posta in evidenza all'inizio di questo lavoro: l'assenza del divino nell'opera di Rolandino; si può cioè pensare che la scelta della 'lex' come fonte del diritto e la stessa messa a punto dell' 'Aurora' siano posteriori ad un programma previsto e avente come obiettivo qualcosa che ancora non conosciamo. Come già commentato a proposito dei perché della 'Summa', si potrà forse formulare un'ipotesi alla fine di questo lavoro.

7. La filosofia di Rolandino

I. *Il razionalismo ed il Suo 'ordinamento'.*

Il secolo XIII ha naturalmente ereditato dal precedente i risultati raggiunti ma anche i problemi ancora irrisolti, le tendenze manifestatesi, le aspirazioni, le eventuali delusioni e i contrasti tra quanti hanno trovato soluzioni e quanti non ritengono di poterle accettare. Così, mentre la Scolastica sta raggiungendo i risultati del suo processo evolutivo, i suoi oppositori, che si potrebbero raccogliere in un solo gruppo definendoli i razional-naturalisti dell'epoca, si agitano confusamente logorandosi in una attesa destinata a protrarsi ancora a lungo.

Dove può collocarsi Rolandino?

Si è creduto di poterlo qualificare come un razional-positivista. Egli, pertanto, dovrebbe occupare una posizione particolare, ma, per certi aspetti del suo pensiero, può entrare a far parte del secondo gruppo.

Il lettore ricorderà che, quando si è avuto occasione di accennare al 'principio di unità' al quale fa capo il pensiero medioevale, si è anche detto come Creatore e creato costituiscono una sola realtà e che, pertanto, essere ed esistente siano sottoposti ad un'unica regia, quella dell'Intelligenza Suprema, cioè all'Essere stesso. Pertanto l'uomo può studiare i fenomeni della natura e del diritto da un punto di vista autonomo ma non avventurarsi ad affermare che i suoi studi sono in grado di

stabilire norme di carattere universale perché, in tal caso, lederebbe le prerogative dell'Essere stesso.

Tra le tendenze assume sempre più vigore quella che mira a raggiungere maggior autonomia per le varie discipline; tra i problemi, quello diretto a stabilire da un punto di vista filosofico i limiti tra dogmatica e filosofia che, dal punto di vista religioso, si traduce in aperto contrasto tra coloro che vorrebbero la filosofia libera da ogni soggezione e quanti, invece, non vorrebbero alienarla dal divino.

La Scolastica prepara al proposito un elenco che raggruppa, da un lato, le discipline che possono essere oggetto di studio soltanto grazie alla 'ratio speculativa', dall'altro quelle per le quali può essere sufficiente valersi della 'ratio practica', ben ricordando, tuttavia, che occorre tener presente la possibilità di rapporti tra 'ratio practica' e ratio speculativa'.

Problema fondamentale, perciò, diventava quello di ricercare un accordo tra quelli che potevano tendere a voler emancipare da ogni controllo la ragione stessa e quanti, invece, pur riconoscendo i diritti della ragione, si sarebbero opposti ad alienarla da Dio. La risposta al problema la darà S. Tommaso avvalendosi delle conclusioni alle quali erano pervenuti i suoi predecessori e di quelle del suo contemporaneo e maestro, Alberto Magno: il grande santo procede ad una attenta analisi delle varie discipline del dominio epistemologico ed invita a riflettere. Constatato poi che per ognuna di esse l'oggetto è di carattere mondano mentre la sola teologia ha un oggetto di carattere soprannaturale, cioè Dio stesso, e che sono tra loro irriducibili, richiedendo anche diversi metodi di approccio, conclude avvertendo che solo la teologia può affrontare argomenti relativi al soprannaturale, mentre le altre discipline devono limitarsi ad avvalersi soltanto delle proprie capacità razionali e non andare oltre. Ed il Gilson, il noto studioso di S. Tommaso, da parte sua aggiunge: 'Le domaine entier de la philosophie relève exclusivement de la raison; c'est à dire que la philosophie ne doit pas rien admettre que ce qui est accessible à la lumière naturelle et démontrable par ses seules ressources'⁴⁶. Una soluzione che doveva avere una grande importanza nel prosieguo dell'evoluzione

⁴⁶ E. GILSON, *La philosophie au Moyen Age*, II, Paris 1944, p. 728.

del pensiero umano. Una sintesi di ispirato equilibrio che, pur lasciando grande libertà alle facoltà razionali, stabiliva anche per la ragione dei limiti da non valicare per non perdere di vista le massime finalità che solo il divino messaggio poteva indicare. Un'impostazione teorico-conoscitiva che per la sua chiarezza poteva divenire di grande efficacia per tutti i Cristiani, anche se forse sarebbe bene aggiungere in buona fede, perché, come diceva Pascal e come ormai sa anche ognuno di noi, la ragione si compiace di sé, si nutre di se stessa ad alla fine tende sempre a prevaricare.

A questo punto si potrebbe ragionevolmente pensare che Rolandino, il quale soprattutto come notaio non poteva essere estraneo a tutto il travaglio intellettuale cui si è accennato, abbia pensato, almeno in un primo momento, di risolvere il compito propostosi senza bisogno di una esplicita adesione ai principi che verranno più chiaramente denominati 'tomismo', contando sulla evidente esclusione dai suoi testi di ogni anche minimo accenno a persone, cose o questioni di carattere religioso, senza dare, tuttavia, adeguata importanza al fatto che il tacere può essere interpretato come una manifestazione di volontà intesa a nascondere qualcosa, un intento, un errore o anche un ... peccato.

Non è certo possibile stabilire quando una tale soluzione si sia imposta al suo spirito ma, intanto, si rende opportuno, prima ancora di analizzare il suo razional-positivismo, cercare di intravedere, in via generalissima, quali possano essere stati gli effetti generati dalla 'assenza del divino' sul pensiero di Rolandino. Una tale assenza, infatti, voleva dire abbandonare una lunga tradizione straordinariamente ricca di essenziali valori culturali, etici, morali ed anche giuridici, ancora vivamente vissuta dalle popolazioni. Si salvava il diritto romano, ma si perdeva quell'immenso patrimonio di civiltà. Si sacrificava, oltre tutto, il mirabile equilibrio conquistato dal diritto dopo l'incontro con la spiritualità cristiana che, proprio negli anni che seguirono la morte di Rolandino, si tenterà ancora una volta di ripristinare, perché, se alla 'Glossa' si poteva imputare un eccessivo rispetto del 'Corpus iuris' e della 'litera', i vari commentatori del secolo XIV cercano, invece, un miglior contatto con la realtà della vita con il famoso

‘Mos Italicus’, in virtù del quale, come ricorda il Calasso⁴⁷, ogni decisione di diritto romano verrà applicata ‘non ratione Imperii, sed imperio rationis’.

Due conseguenze del rifiuto voluto da Rolandino sono nettamente avvertibili fin dal primo incontro con la ‘Summa’: l’assenza dalle sue argomentazioni delle consuete ‘iuris declarationes et allegationes’, nonché una certa insufficienza nelle sue argomentazioni di vere giustificazioni basate su principi filosofici di carattere universale. Sono le stesse deficienze che gli imputa il ‘de Unzola’ quando, nell’apparato al trattato ‘De iudiciis’, scrive che gli antichi autori delle ‘Summulae’ ‘ordinem tamen iudiciorum simplicem sine iuris declarationibus et allegationibus in suis summulis posuerunt, de quo studiosis scholaribus et subtilius indagare volentibus non fuit plenarie satisfactum’⁴⁸.

Come si può notare, il ‘de Unzola’, nel tentativo di scagionare il maestro, cerca di scaricare ogni colpa sul capo dei più antichi autori; tale soluzione non pare del tutto convincente in quanto si può ritenere determinata, forse, dal non voler far ricorso alla ‘Glossa’, spesso in quel periodo imputata di essere stata troppo incline a risolvere in senso cristiano certe asperità del dettato del ‘Corpus iuris’, ed altrettanto si potrebbe ripetere per altri testi soprattutto di carattere religioso.

Che Rolandino avesse una particolare tendenza a risolvere i problemi da un punto di vista razionale, ce lo dicono i suoi commentatori, così, ad esempio, Pietro ‘de Unzola’, con il suo linguaggio sempre un po’ enfatico, ma ricco di immagini, nell’apparato al proemio dell’ ‘Aurora’, trattando della capacità di insegnamento di Rolandino nei confronti di ogni giovane discepolo spiega: ‘...per expositionis clare remedium quoddam rationabili lacte nutritum per aliqualem scripturae notitiam adolescat et in virum perfectum gradatim perveniat ...’⁴⁹. L’immagine abbozzata dal ‘de Unzola’ potrà all’uomo d’oggi apparire poco elegante, con tutto quel biancore di latte ‘rationabilis’ che sa tanto di biotecnicismo più che di

⁴⁷ F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p. 614.

⁴⁸ *Summa A.N.*, P. de Unzola, Apparatus I, c. 273r.

⁴⁹ Ivi, ibidem, c. 1v.

balsamo intellettuale, tuttavia riesce, in qualche modo, a far capire in quale considerazione fosse tenuto il maestro dai suoi contemporanei proprio per l'attenzione e la cura con cui cercava di giustificare le sue argomentazioni con prove concrete e razionali.

Ma poi, con quali armi, ben s'intenda di carattere filosofico, si apprestava a combattere gli scontri che il futuro gli riservava?

Il secolo precedente gli aveva lasciato un modello di razionalismo basato su di un semplice epifenomenismo deduttivo di una certa efficienza che, però, poteva trovare dei limiti proprio a causa dell' 'assenza del divino' cui si è accennato. Non si era ancora ripristinato dovunque l'uso di una metodologia induttiva, anche se questa, come quella deduttiva, era stata illustrata già da Platone, anzi, è proprio soprattutto del diritto l'uso dell'epifenomenismo deduttivo, anche se non è così nella Scolastica, tanto che Anselmo di Aosta nel secolo XI usa costantemente sia la metodologia deduttiva sia quella induttiva, denominandole rispettivamente come 'a posteriori' ed 'a priori'.

Quale è stato pertanto il razionalismo di Rolandino?

Tutti sanno che del razionalismo esistono elaborazioni diverse. E' lecito pertanto chiedersi che cosa sia il suo razionalismo. Non è certo più quello di Abelardo, tutto teso a fissare i limiti tra dogmatica e filosofia, né può essere ancora quello 'dell'angelo', come amava esprimersi il Maritain quando pensando a Descartes alludeva al fatto che per il filosofo francese la certezza di un fatto non dipendeva dalla corrispondenza con un oggetto esterno, ma dalla fiducia nella infallibilità di Dio⁵⁰. Tanto meno si può pensare che qualcuno, studiando il razionalismo di Rolandino, cerchi di trovare argomenti in quello di Lutero, anche se sono ambedue arroccati sulla 'ragion pratica', per timore di cadere in suggestioni altrui, perché, mentre il primo cerca soltanto di lasciare da parte ogni questione di carattere religioso, il secondo mira a distruggere le istituzioni stesse dell'avversario, senza contare che alla fine rinnegherà la 'ratio speculativa'

⁵⁰ J. MARITAIN, *Tre riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau*, trad. it. di G.B. Montini, Brescia 1928, II, Cartesio, II, pp. 75 segg..

stessa e nell'ultimo suo sermone a Wittemberg la qualificherà addirittura come 'donna di malaffare del diavolo'.

Naturalmente si sono un poco addolcite le espressioni verbali! Forse è meglio, per restare nella 'ratio practica', pensare al razionalismo di un architetto, considerando il tecnico più che l'artista, posto di fronte al problema di restaurare un grande edificio nel quale si siano manifestate crepe pericolose e del quale, pertanto, si tema il crollo. Il tecnico dà inizio al proprio intervento studiando accuratamente il terreno dove sorge l'edificio, si assicura dei mezzi a disposizione, analizza una per una le parti pericolanti per poter stabilire un progressivo ordine di precedenza, poi chiede alla propria ragione di riuscire a individuare la causa o le cause, il perché del pericolo, infine, affidandosi al proprio intuito, all'esperienza ed alla stessa sua pratica, tenta, prova e riprova ed alla fine raggiunge la soluzione. Soluzione che potrà anche giustificare con mappe, disegni, fotogrammi, a riprova del proprio operato.

Non è certo possibile, in questa sede, seguire nei minimi particolari come Rolandino si valesse del proprio atteggiamento razionalistico, tuttavia il procedimento nel quale appare evidente la ricerca dell'ordine e del perché, istanze tipiche di ogni razionalismo, cui si è voluto far cenno, può fornire qualche lume sulle linee fondamentali seguite per portare a compimento il suo ordinamento e almeno per individuare i criteri principali usati.

Anche Rolandino per prima cosa deve rendersi conto del luogo dove troverà collocamento il suo lavoro, un altro ordine di carattere generale da tempo strutturato e usato dalla pratica e dalla dottrina notarile: così analizzerà l'ampio materiale documentario a sua disposizione scegliendo quello che a suo giudizio riterrà utile e scartando l'inutile, l'errato o il sorpassato.

Tali condizioni preliminari impongono la scelta di un primo criterio discriminatore che permetta una selezione e la formazione di gruppi omogenei e definitivi tra gli 'instrumenta' a disposizione, perché sempre di 'instrumenta' si tratta, scelta che deve necessariamente cadere sulla 'forma iuris'.

L'Ars Notaria stessa, poi, stabilisce il campo d'azione entro il quale Rolandino deve muoversi: '...dividitur in partes tres ..., nam in prima parte

tractat de contractibus et pactis, in secunda de ultimis voluntatibus defunctorum ..., in tertia de iudiciis et ordine iudiciorum ...⁵¹.

Sulla base di questo primo criterio i documenti potranno essere selezionati e raccolti in gruppi omogenei che formeranno i sei primi 'capitula contractuum', rispettivamente 'De emptione et venditione', 'De dotibus', 'De creditis et debitis', 'De cessionibus', 'De locationibus', 'De commissis'; il settimo tratta 'De pactis', l'ottavo è quello dei testamenti, cui segue il 'Capitulum de iudiciis', poiché 'loquendo, tractando et paciscendo' è facile finire in giudizio.

Ogni capitolo porta un titolo che, come si sarà notato, viene espresso 'secundum corticem literae', vale a dire in termini tradizionali, per non creare dubbi e confusione, ma che deve anche esprimere, come spiegano alcuni commentatori⁵², la sua 'dignitas' come si verifica in documenti di altra origine.

Ma naturalmente all'interno di ognuno di questi grandi gruppi nascono e si formano diverse 'forme negoziali'. Così all'interno del 'Capitulum contractuum venditionis' la 'venditio simplex', la 'venditio plures emptores ...' e così via. Anche queste 'formae' potranno portare il loro titolo 'secundum corticem literae' per le stesse ragioni prospettate per le precedenti, ma dovranno essere illustrate secondo un ordine particolare. Rolandino, pertanto, a questo punto, adotta un nuovo criterio, quello della 'consequentia' tra i vari elementi dell'ordine, giustificandolo con il fatto che un ordine apporta sempre nuovi elementi di comprensione solo per il fatto di essere un ordine. Così ogni elemento conseguente potrà trovare qualche sua radice in quello che lo precede, dare un significato più completo al proprio sviluppo e giovare alla comprensione del processo evolutivo del tutto.

Dato un primo ordinamento alle parti considerate dalla 'Summa' e così pure alla seconda strutturazione, nella quale vengono ordinate 'per consequentiam' le varie forme negoziali, si può passare alla terza parte, cioè all'analisi di ogni singola forma 'negoziale' e del documento che la rap-

⁵¹ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 2r.

⁵² Ivi, parte I, P. Aldobrandini, Nova additio, c. 1r.

presenta, ma per ottenere un buon risultato bisognerà ricorrere ad altri criteri di ordinamento, quale un'analisi 'per membra propria', cioè procedere all'esame degli elementi che lo compongono. Infatti, come spiega il Boattieri, ogni strumento si può dividere in tre parti, una prima parte riservata alla definizione, al chiarimento della 'forma iuris' e alle parti contraenti, una seconda riservata al 'factum' o 'argumentum', ed infine una terza parte riservata alla forma 'quae ligat et obligat', ma, attenzione, si potrà parlare di 'partes', infatti: 'omne instrumentum in quo una pars tantum alteri obligatur non dividitur per partes, sed per capitula'⁵³.

Le formule della prima parte dovranno essere estremamente precise e ricche di dati ed altrettanto si può dire per quanto riguarda il 'factum', e in ogni caso dovranno essere estremamente coerenti ed equilibrate. Ecco quindi farsi luce due altri criteri, cioè quelli della 'coherentia' fra le parti e di equilibrio. Ciò sia per evitare difficoltà ed incomprensioni in caso di giudizio, sia, anche, per permettere di stabilire un altrettanto giusto equilibrio con la terza parte che 'ligat et obligat' i contraenti, ma che spetta al notaio redigere in forma adeguata, per dar senso nonché giustificazione ed autenticità all'istrumento.

Come è facile constatare, le funzioni giuridiche e quelle diplomatistiche riservate al notaio non sono certo di facile espletamento e soluzione, tanto che l'Aldobrandini crede necessario consigliare al notaio 'quaedam confectio facienda est ne sine arte velut caecus oberret et sine operationis industria infructuosus existat'⁵⁴. Naturalmente anche in questo caso la formula dovrà essere coerente con le due precedenti e mantenere con loro un perfetto equilibrio. Soprattutto acquisterà notevole importanza l'esatta applicazione diplomatica ed è per questo che occorrerà osservare minuziosamente le prescrizioni relative alla pubblicazione del documento.

Sono questi i criteri principali usati da Rolandino per il suo ordinamento. Non mancano molti altri consigli dei quali alcuni di un certo rilievo, quale quello di tener distinti e separati i documenti che non possono es-

⁵³ Ivi, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 3r.

⁵⁴ *Summa A.N.*, P. Aldobrandini, Nova additio, c. 1v.

sere utili ed altri simili, esposti nel capitolo ‘Generalia’ e nelle ‘Epistulae’ che ad esso seguono.

Un ordinamento pensato e magistralmente portato a termine, veramente razionale. Sarebbe davvero un errore paragonarlo, o peggio parificarlo, ad un ordinamento dove ogni elemento non sia logicamente legato agli altri e la sua identificazione sia semplicemente affidata ad un ordine numerico o alfabetico.

Con tutto ciò il suo razionalismo resta sempre soltanto un metodo, non pretende mai di diventare la misura di tutto un sistema intellettuale; soltanto un metodo attuato con acume e dottrina può, in ogni caso, come afferma uno dei suoi commentatori, far sì ‘ut per hoc incitetur legentis animus, mentis praeparetur, intelligentia magis clara, artificiosus memoria reformatur’⁵⁵.

II. *Il positivismo di Rolandino*

Si è anche ritenuto di dover qualificare come positivistico il pensiero di Rolandino. Qualcuno forse si stupirà all’udir parlare per un medioevale di positivismo, di questo strano morbo così diffuso nel mondo attuale tanto che, se si chiedesse agli uomini del diritto quale sia per loro l’obiettivo al quale deve mirare il diritto stesso risponderebbero, nella gran maggioranza: l’osservanza della legge, mentre in altri tempi era la giustizia. Ma già si parlava di positivismo nell’antica Grecia per Calicle e Trasimaco, per coloro cioè che sono ritenuti pervicaci assertori della legge del più forte.

Del resto non si saprebbe davvero come qualificare il pensiero di chi, come Rolandino, fin dal momento della scelta del principio fondamentale cui deve ispirarsi il diritto, ha optato, come si è cercato di dimostrare, per la ‘lex’. Legge, peraltro, che non può essere che quella scritta che i medioevali dicevano anche ‘positiva’. Perché un principio fondamentale deve costituire un punto fermo e sicuro e non può essere semplicemente affidato alla trasmissione orale, alla tradizione od al costume. Che questo

⁵⁵ Ivi, ibidem.

fosse anche il parere di Rolandino appare evidente quando trattando ‘Quibus modis dominia rerum acquiruntur nobis’, dovrà affrontare il problema posto dalla acquisizione dello ‘ius naturale’, problema molto discusso dalla Scolastica. Rolandino stesso non cerca mai di definire ‘quid sit ius naturale’, solo in un caso, se non si va errati, lo nomina scrivendo: ‘Et scire potes quod ius naturale pluribus modis sumi potest’, senza aggiungere altro⁵⁶.

Egli ama la concretezza, si considera soprattutto una persona pratica e non intende sorpassare i limiti imposti dalla ‘ratio practica’ al diritto civile e, pertanto, resterà fedele alla ‘lex positiva’. Lo ‘ius naturale’ non è considerato nel diritto civile del suo tempo, né tanto meno se ne fa cenno nella ‘litera’ dell’ ‘Ars Notaria’, come attesta il Boattieri quando scrive accennando allo ‘ius naturale’: ‘Licet in litera non fiat mentio’⁵⁷. Pertanto, per Rolandino, lo ‘ius naturale’ non ha giustificazione. Così, pur facendone cenno nella ricordata rubrica, non se ne avvale e risponde semplicemente, con grande stupore del ‘de Unzola’: ‘Dominia rerum nobis acquiruntur aut iure gentium aut iure civili’⁵⁸.

Stupisce, del resto, anche noi oggi che egli non faccia ricorso al diritto romano ed alla famosa definizione ulpiana dello ‘ius naturale’. Ma si ha l’impressione che il suo positivismo si estenda anche alle norme del diritto romano, costringendolo a basarsi soltanto su norme scritte debitamente riconosciute dalla ‘auctoritas’. Ne sarebbe prova sia il ricordato appellativo di ‘santo’ usato soltanto per le porte della città, con chiaro riferimento alle XII tavole, sia il caso in questione.

Certo non sarà facile dare una spiegazione ad una simile ipotesi, che, per ora, rimane soltanto tale, tanto più che, come è noto, non usa ‘iuris allegationes et declarationes’. Ma l’ipotesi stessa meriterebbe una qualche conferma. Naturalmente Rolandino non dichiara mai di essere ‘positivista’, né avrebbe potuto farlo in quanto l’aggettivo, ai suoi tempi, era usato esclusivamente con riferimento alla ‘lex’. Possiamo dirlo noi oggi do-

⁵⁶ *Summa A.N.*, parte I, c. 436r.

⁵⁷ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, c. 86r.

⁵⁸ *Ivi*, parte I, c. 435v.

po la certo non troppo felice esperienza che siamo costretti a subire da parte del vero positivismo giuridico con tutta la sua aureola di aggettivi autoaggiudicatisi. Rolandino si sente soltanto un pratico di quella ‘practica’ che secondo Baldo è l’unica: ‘Experientia ipsa valde necessaria est ad interpretationem legum, quia vera interpretatio sumitur a practica’⁵⁹. Che, però, egli sia strettamente legato al diritto positivo lo dimostra non solo tutto il contesto del suo lavoro, ma anche una circostanza di non poco rilievo. Negli anni nei quali egli si occupava della sua ‘Summa’, negli ambienti Scolastici veniva ampiamente discussa ogni questione relativa allo ‘ius naturale’, soprattutto perché S. Tommaso gli aveva dedicato un’ampia trattazione nelle sue opere ed assegnato un ruolo veramente primario nella scala gerarchica della normativa giuridica.

Il Boattieri, invece, parlerà ormai liberamente dello ‘ius naturale’ e ne darà una definizione ben lontana da quella di stampo nettamente scolastico che il ‘de Unzola’ cercava in ogni occasione di ricordare a Rolandino: ‘Ius naturale est quod natura, idest Deus, docuit omnia animalia’⁶⁰. Egli dirà semplicemente: ‘Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit’⁶¹. Segno anche questo evidente dei tempi, perché scrive quando ormai Rolandino era scomparso da diversi decenni. Tuttavia, pur riconoscendo lo ‘ius naturale’, il Boattieri fa sempre riferimento, non senza una certa punta di orgoglio, allo ‘ius civile municipale’⁶² fin dove è possibile, aggiungendo, però, in caso di necessità: ‘Habemus Corpus nostrum’.

Ad ogni modo, un fautore del moderno positivismo sarebbe forse indotto a credere di poter pensare a Rolandino come ad un precursore del positivismo stesso; un suo avversario lo imputerebbe, probabilmente, di responsabilità.

Si avvierebbero, tuttavia, ambedue su di una via senza sbocco. Perché le origini del positivismo giuridico attuale vanno cercate nel nominalismo ockhamiano, come meglio si cercherà di mostrare in seguito.

⁵⁹ Ivi, P. Aldobrandini, Nova additio, c. 1v.

⁶⁰ *Summa A.N.*, Tractatus notularum, apparatus I, c. 436r.

⁶¹ Ivi, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 86r.

⁶² Ivi, ibidem.

Il positivismo di Rolandino non è relativo ad un sistema che intenda divenire l'unità di misura di tutta la trattazione. Resta soltanto un metodo per contenere la 'ratio practica' nei limiti consentiti dai necessari rapporti determinati dalla 'lex positiva' e proprio sotto questo aspetto si è ritenuto di poter parlare di metodo positivistico.

Qualcuno potrebbe osservare che anche Rolandino, come i positivisti, basa le sue ricerche, le sue osservazioni sulla 'ratio practica'. E' vero, ma tra le due posizioni passa una differenza irriducibile, determinata dal differente significato che ognuna di esse riconosce al rapporto tra 'ratio speculativa' e 'ratio practica'. Rolandino, infatti, riconosceva i valori postulati dalla 'ratio speculativa' e, per non interferire con gli stessi, la poneva come limite all'esercizio della 'ratio practica', mentre il positivista, per non riconoscere alcun valore alla 'ratio speculativa' e non trovare alcun limite alla propria 'ratio practica', finisce per non riconoscere alcuna possibilità di sviluppo alla 'ratio speculativa' stessa. Si riproduce così, anche in questo campo, quello che si è verificato in campo razionalistico e che si è esposto a carico di Lutero⁶³.

I tratti del positivismo di Rolandino appaiono ancora evidenti se si legge il suo trattato 'De iudiciis', compreso nella 'Summa', nel quale alla rubrica 'De sententiis' dà la seguente definizione: 'Est autem sententia quodcumque iudicantis praeceptum non naturae, non iuri nec bonis moribus contraria'⁶⁴. Definizione tutta in negativo, molto criticata dall'autore dell'apparato sia perché interpretabile in diversi modi, sia per l'imprecisione riguardo alla persona del giudicante, sia ancora per il riferimento ai buoni costumi, troppo mutevoli nel tempo, e non a principi di carattere universale filosoficamente fondati.

Una definizione tutta in negativo che, rovesciata in positivo, potrebbe suonare così: 'La sentenza è la decisione di un qualsiasi giudicante, rispettosa della natura, conforme alla legge e coerente ai buoni costumi'. Rolandino nel prosieguo della trattazione non aggiunge altro né fa riferi-

⁶³ Cfr. nota 49.

⁶⁴ *Summa A.N.*, De iudiciis, c. 356v.

mento all' *'aequitas'*, argomento molto sentito nel medioevo, e tanto meno alla *'iustitia'*.

Almeno, potrebbe pensare il lettore d'oggi, ora che veramente il positivismo è il gran padrone in campo giuridico, la parola *'giustizia'* appare scritta a grandi lettere sui banconi dei giudici e nei luoghi più disparati dei tribunali, anzi è stata assunta come *'dignitas'* di un Ministero.

Ma, come già si è osservato, il *'positivismo'* di Rolandino appare più che altro un metodo per poter affrontare le questioni giuridiche esclusivamente dal punto di vista della *'practica'*, senza neppur scalfire alcun principio o disposizione tra quelli riservati alla *'ratio speculativa'*, soprattutto quelli di carattere teologico o religioso. Sembra proprio che in questo senso debba interpretarsi quella che si è voluta indicare con l'espressione *'assenza del divino'* dalle sue pagine. *'In fondo'*, sembra di udirlo protestare, *'la formula di invocazione premessa ai miei strumenti è sempre la stessa: in Dei nomine...'*. Non si può dire che Rolandino neghi qualche importante principio, ed il Boattieri, che probabilmente doveva aver udito qualche insinuazione al proposito, avrà buon gioco nel difenderlo ammettendo che Rolandino fa sì sempre riferimento allo *'ius civile'*, ma che anche in questo fanno spicco particolare passi dei Santi Evangelii e delle lettere di San Paolo.

Rolandino, non vuole trasformare il suo metodo tutto legato alla praticità in una specie di banco di prova per instaurare un nuovo sistema, ma ancora una volta non si accorge che quanto scrive può sembrare una minaccia, soprattutto perché, anche in questa occasione, tace sui principi ontologici e non chiarisce da un punto di vista gnoseologico perché tralasci e trascuri i veri fondamenti filosofici. Questione, questa, relativa ai rapporti tra teoria e pratica che, come già si è visto, sarà ripresa più tardi da S. Tommaso e dal Boattieri e che avrà molta importanza per il secolo successivo.

8. Isolato ed emarginato

Se Rolandino volge lo sguardo intorno a sé, non scorge davvero sorrisi e mani alzate festanti in segno di amichevole saluto e gli sembra piuttosto

di veder visi arcigni di critici e di prevedibili oppositori in quegli uomini che stanno riunendosi in gruppi davanti ai suoi occhi. Forse sente vicini a sé soltanto i colleghi del collegio notarile, mentre vede, da un lato, una specie di cenacolo di persone serie e pensierose che sommessamente discutono tra loro e di tempo in tempo consultano grossi manoscritti; dall'altro un manipolo di frenetici che corrono di qua e di là cercando qualcosa che non riescono a trovare; al centro un gran corteo di uomini silenziosi che avanza minaccioso alzando intorno a sé ostacoli, barriere e transenne per impedire che ogni estraneo possa entrare a far parte del gruppo: tre grandi avversari: la Scolastica, il Nominalismo, la mentalità della gente.

La Scolastica, il grande pensiero medioevale che, profondamente incardinato ad un unico principio metafisico, causa di tutte le essenze e di tutte le esistenze, riesce ad esprimere una filosofia completa e compiuta veramente unitaria, che stringe in un'unica realtà esseri ed esistenti, cioè natura, uomini e cose; una filosofia che tutto sottomette alla regia di Colui che tutto conosce del passato, del presente e del futuro; una concezione del 'mundus universalis', come amano esprimersi i medioevali, dove Creatore e creato costituiscono una sola unità che, pur nei suoi limiti, l'uomo può rendere intelligibile. L'individuo infatti, se deve tener presente, da un lato, il fatto che la sua capacità conoscitiva si esercita soltanto sulla naturalità, oggi diremmo sul fenomeno della cosa, e non sulla sua realtà, sa dall'altro che attraverso l'analisi delle conseguenze che dalla stessa provengono è possibile capire qualcosa. Un diritto concepito come 'ars boni et aequi' con obbiettivo la giustizia, il quale dà vita ad una normativa che, muovendo dalla 'Lex Aeterna' attraverso la 'lex ethica naturalis', riflesso perfetto della prima e modello esistenziale per l'uomo, scende di grado in grado fino al diritto civile ed alla considerazione del diritto positivo. Un diritto vivo, ricco di idee e di proposte come quella, veramente preveggenete se si considera che venne esposta alla metà del Duecento, che invita giuristi, giudici e legislatori a tener conto della circostanza che, se anche una pena può essere considerata giusta, perché formalmente corrispondente ad un divieto legislativo, nella pratica può divenire qualcosa di veramente ingiusto.

Il Nominalismo, il vero tarlo delle grandi costruzioni del pensiero medioevale, con quel suo continuo altalenare tra il c'è e il non c'è. 'Che cos'è che c'è o non c'è?', sembra di udir tuonare dal suo scanno il notaio Rolandino, solito ad usare dati precisi nei suoi documenti; 'Ma la cosa!', cercano di chiarire i nominalisti, la cosa stessa, la quale, ove si dimostri l'inesistenza di un vero possibile rapporto con il concetto che vorrebbe rappresentarla, è come se non esistesse. Discorso certo non molto gradito da Rolandino il quale, almeno stando a quanto di lui ci raccontano i commentatori⁶⁵, rimane un uomo concreto, un vero realista al modo di Roscellino, tutto l'opposto di un nominalista puro.

S. Tommaso si porrà mediatore tra le opposte posizioni proponendo di seguire un realismo moderato, poiché, osserva, il concetto o idea, per esprimersi come i nominalisti, non è attribuito ad un fatto solo perché conforme ad una legge astratta che definisca, ad esempio, la giustizia, ma deve essere giusto per se stesso. 'Iustum est in re ipsa' proclamava, principio fondamentale per il diritto medioevale. Ma, più tardi, verrà Guglielmo di Ockham a dirci che i concetti non hanno alcun rapporto con la realtà, sono soltanto originati dalla mente e nella mente stessa, non sono quindi espressione di ciò che 'è', ma al massimo di ciò che potrebbe anche essere. Rolandino sarà già scomparso da tempo e non avrà quindi la possibilità di considerare la nuova situazione. Durante la sua vita, però, il maestro non sembra troppo preoccuparsi del nominalismo, anche se talora lo si direbbe frastornato dal continuo vociare delle discussioni che il nominalismo stesso provoca. Tuttavia la posizione ockhamiana, come si è già accennato, doveva provocare una grave svolta nel processo evolutivo del diritto, che da allora diventerà sempre più positivistic.

Altra grande avversaria per Rolandino è la mentalità della gente.

La mentalità di chi ci sta attorno, questa voce senza fiato e senza labbra, talora blanda e suadente, tal'altra prepotente e minacciosa, che circola e ricircola tra gli uomini e, a poco a poco, li coinvolge ed infine li convoglia verso obbiettivi spesso preordinati da chi ama restare nell'ombra. Non è certo possibile per allora parlare di 'opinione pubblica': la scarsità

⁶⁵ Ivi, P. Aldobrandini, *Nova additio*, c. 1v.

dei mezzi di comunicazione, lo spirito critico non ancora sottile e sofisticato, la profondità delle convinzioni, soprattutto se di carattere religioso, ne fa qualcosa di diverso e tuttavia di grande peso nella società, anzi, proprio per le caratteristiche cui si è accennato, qualcosa di più rigido ed intransigente, capace veramente di emarginare chi possa in qualche modo manifestare opinioni diverse. Rolandino ne sembra ossessionato.

Né può attendersi ausilio e conforto da parte di coloro che si è voluto qualificare come razional-naturalisti, perché sotto molti aspetti si trovano nella sua stessa situazione.

E' vero che fin dal suo inizio il secolo XIII sembra aver portato con sé un'atmosfera più calda di sentimenti umani, più ricca di interessi intellettuali, più attenta nei confronti dei fenomeni della natura e più determinata nei loro studi. Nei primi decenni del secolo appaiono le grandi 'Summae' di Bartholomeus Anglicus e di Vincent de Beauvais, vere enciclopedie del sapere, ricche delle più diverse notizie, talora di suggestive osservazioni, ma anche farcite di strane favole relative a esseri immaginari.

E' vero anche che in quel periodo nascono importanti personaggi famosi nella storia per i loro studi dei più diversi generi, ma altresì per i risultati raggiunti con le loro ricerche e le osservazioni sui fenomeni della natura. Roberto Grossatesta studia la luce ed i suoi effetti sulle attività umane; Ruggero Bacone, il 'dottor dei miracoli', suo allievo, sviluppa le indagini sulle matematiche e da alcuni è ritenuto il promotore del ritorno all'applicazione della metodologia induttiva, già illustrata da Platone e poi trascurata; Federico II Hohenstaufen, re di Sicilia, si attornia di sapienti di ogni disciplina e con acume e grande spirito di osservazione studia la lingua e i costumi dei popoli del Mediterraneo, soprattutto delle popolazioni arabe; Alberto Magno, il maestro di S. Tommaso, moltiplica le sue meticolose osservazioni sulla crescita e lo sviluppo della vegetazione.

Un gran fervore di studi dove, però, nessuno né può né vuole in alcun modo scalfire il principio dell'unità del sapere medioevale, come è stato da molti sostenuto e soprattutto dal GUSDORF⁶⁶, perché rigorosamente

⁶⁶ G. GUSDORF, *Les origines des sciences humaines*, Paris 1967, p. 257.

mantenuti nei limiti fissati per la ‘ratio practica’. Si è ancora ben lontani dallo scientismo sperimentale di Francesco Bacone o di Galileo!

9. Una situazione difficile

Una situazione veramente drammatica per un uomo costretto a vivere ed a operare in un ambiente che sente in gran parte sospettoso ed ostile, tanto più che proprio in quel torno di tempo sta avendo inizio la pubblicazione della sua ‘Summa’. Certo, se si pone a confronto Rolandino con quello che si potrebbe dire un tipico personaggio del mondo giuridico suo contemporaneo, il quale, pertanto, rappresenti davvero sia la vita del diritto sia la sua vita vissuta nel contesto sociale, non riesce difficile rendersi conto del fatto che egli sia rimasto isolato. Il confronto, infatti, pur valutando il difforme ruolo ricoperto dagli interpreti nella loro operatività, rende evidente il diverso spirito con il quale affrontano i problemi del diritto.

C’è veramente da chiedersi come abbia reagito e si sia comportato il notaio Rolandino. Ma la risposta non può che essere una: egli si comporterà da notaio; da notaio medioevale, ben s’intende, come un uomo, cioè, al quale sia stata riconosciuta ‘ratione imperii’ una ‘auctoritas’ di carattere universale, che gode di una particolare ‘dignitas’ e che, pertanto, si sente in grado di controllare la situazione. Senza per ciò trascurare in alcun modo le due istanze fondamentali che la sua professione stessa gli pone, da un lato cioè di tradurre nella pratica e nel concreto i precetti giuridici per la vita degli uomini, dando una valida e legittima testimonianza dei loro rapporti, dall’altro di essere sempre preparato ad agire per gli stessi scopi e con i medesimi mezzi in tutte quelle occasioni che, come la sua esperienza gli insegna, ‘natura quotidie novas deproperat edere formas’⁶⁷.

10. Un bilancio poco confortante

⁶⁷ *Summa A.N.*, P. Aldobrandini, Nova Additio, c. 2r.

Per quanto riguarda la prima istanza, Rolandino è ben consapevole di aver sempre saggiamente operato in ogni occasione, di aver saputo dare un ordinamento razionale a tutta la complessa documentazione notarile, e, in modo particolare, di aver potuto strutturare in forma quasi perfetta il documento fondamentale per il notariato, vale a dire l' 'instrumentum', nel quale ogni elemento vive con coerenza ed in equilibrio con gli altri, validissimo mezzo offerto al giudice che lo pone in grado di adeguatamente valutare ragioni giuridiche e peso del 'factum' nella sicurezza di poter contare sulla validità e legittimità della testimonianza notarile.

Caratteristiche e qualità dell' 'instrumentum' da lui strutturato che vengono sempre ascritte a merito di Rolandino. Tanto che l'Aldobrandini, dopo essersi compiaciuto per la coerenza e l'equilibrio riscontrato tra le varie parti dell' 'instrumentum', può aggiungere in una 'additio': 'merito praesens opus, sicut artis lucifer matutinus, haec duo inseret diligenter ut videlicet ius et artis notitiam factum vero in exercitii promptitudinem introducat, sine quibus duobus mendax est qui se asserit in notaria peritum'⁶⁸.

Come, del resto, viene sempre riconosciuta l'attenzione che Rolandino pone nel rispettare le competenze. Così, trattando del 'libello', atto essenziale del procedimento giudiziale, il 'de Unzola' fa notare che il maestro, come se rispondesse ad una domanda, afferma: 'formas libellorum in isto tractatu iudiciorum non posui quia ad simplicem notarium non spectat tractare de libellis, ponitur nam libellus de interiori medulla iuris et totius causae propter illa quae in eo ponuntur. Sed hoc pertinet ad officium advocatorum et iurisperitorum eo quod cognoscere ea quae in eo ponuntur est de interiori medulla iuris et totius causae'⁶⁹. Mentre Rolandino con le sue analisi, condotte sempre 'per membra propria', come notato, riesce costantemente a presentare il risultato della sua ricerca come un organico ben comprensibile contesto che, oltre tutto, si può studiare e comprendere attraverso i singoli elementi che lo compongono.

⁶⁸ Ivi, , ibidem, c. 1v.

⁶⁹ Ivi, P. de Unzola, Apparatus I, c. 274r.

Certo più difficile riuscirà per Rolandino dare una valida risposta alla seconda istanza della sua stessa professione, ciò soprattutto a causa del rapido mutare delle prospettive giuridiche che la progressiva evoluzione del pensiero impone. Un sempre più attento e determinato studio del diritto romano riporta in evidenza la possibilità di usufruire di particolari benefici già concessi dal diritto romano stesso e dei quali il notaio è chiamato a vagliare l'utilità o meno per chi vorrebbe trarne vantaggi. Ma a proposito di tali problemi il nostro notaio si sente abbastanza tranquillo avendone opportunamente trattato nel "Tractatus notularum", al capitolo "De renunciationibus"⁷⁰.

Grandi preoccupazioni, invece, gli procura il sempre maggior ampliarsi dell'attenzione che nella Scolastica riscuote il problema rappresentato dalle conoscenze dello 'ius naturale' affiancato allo 'ius gentium' ed allo 'ius civile', come già aveva pensato Ulpiano; problema che Rolandino aveva, come già si è notato, sempre accuratamente cercato di evitare, in omaggio al criterio di positività della legge, per non averne trovata traccia né nel diritto civile del suo tempo, né nella 'litera' dell' 'Ars notaria', ma che ora stava veramente divenendo dominante nel pensiero e nella mentalità della gente, dopo che la Scolastica e soprattutto San Tommaso avevano riconosciuto alla 'lex naturalis', da un punto di vista ontologico, il carattere di manifestazione e riflesso della 'lex aeterna'.

In seguito alla sua scelta, i consigli, le stesse argomentazioni usate, i provvedimenti adottati relativamente ad effetti naturali restano isolati, non si sente una comune tensione giuridica che solo può essere data dal dipendere dalla norma di uno stesso diritto, e sembrano soltanto ostacoli posti qua e là a mo' di paracarri, per evitare ingiusti danni a persone e cose o per impedire l'accesso a vie che portino a soluzioni errate. Certo la definizione del diritto naturale riportata nel Digesto ha causato molte discussioni tra gli studiosi, ma ormai i concetti dalla stessa espressi erano divenuti patrimonio comune di tutto il pensiero medioevale, né d'altra parte si può notare, dati i tempi, una vera analisi del concetto di 'natura', quell'analisi che al momento della Riforma preoccupava ancora Melan-

⁷⁰ *Summa A.N.*, c. 451v.

tone⁷¹, e forse Rolandino in buona fede pensava che le sue argomentazioni esclusivamente basate sulla 'ratio practica' risultassero abbastanza giustificate dal fatto di essere state usate e sperimentate da giuristi, giudici, sapienti e saggi, ed entrate nell'uso comune. In ciò certamente c'era una punta di vero, in fondo Giambattista Vico ci ha insegnato che la storia stessa, malgrado tutto quanto al contrario possa sembrare, conserva quel tanto di civiltà che ancora possiamo vantare, e, da un punto di vista strettamente gnoseologico, il metodo poteva permettere all'uomo di riuscire a rendere intelligibili, malgrado le sue limitate capacità, alcuni degli importanti valori che la legge poteva esprimere, tanto che la stessa poteva essere definita come 'lex aethica naturalis' e divenire così un vero modello esistenziale.

Evoluzione del pensiero che aveva importanti ripercussioni in campo etico-morale, che non potevano sfuggire all'attenzione di Rolandino e che finivano per dar rilievo a certe carenze del suo lavoro proprio in quel settore. Cosa che, naturalmente, incominciava a turbare non poco il notaio, perché minacciava di far sembrare sorpassata la sua opera ancora in corso di pubblicazione. Non è che Rolandino abbia trascurato di trattare degli effetti che la natura o le sue manifestazioni possono produrre sul normale agire dell'uomo. In realtà ne tratta in almeno tre importanti capitoli della 'Summa': nel VII, quando fin dal proemio fa rilevare l'importanza della questione, e poi, quando riferendosi all'incapace, al furioso ecc. fornisce l'esempio da usarsi in tali circostanze⁷²; le altre due parti si trovano nel 'Tractatus notularum', alle rubriche 'De contractibus inutilibus ratione personarum'⁷³ ed in quella 'ratione rerum'⁷⁴.

Se tutto ciò è vero da un punto di vista molto generale, non può tuttavia fornire una vera giustificazione da un punto di vista filosofico e diventare la base di una argomentazione o di un provvedimento di carattere giuridico, soprattutto se questo si proponga una finalità, come per lo più avviene. Al pari del fatto che il partecipare anche attivamente e di

⁷¹ H. HÖFFDING, *Storia della filosofia moderna*, II ediz., Torino 1913, libro I, cap. 6.

⁷² *Summa A.N.*, c. 203r.

⁷³ Ivi, *Tractatus notularum*, c. 416r.

⁷⁴ Ivi, c. 426r.

continuo a manifestazioni di culto non è ancora una prova di religiosità. Perché se è vero, come pensava Vico, che la storia del passato rimane sempre viva in noi, anche se crediamo di non accorgercene, è altrettanto vero, come osservava Helmut Coing⁷⁵, che se il diritto si prefigge un fine, deve preoccuparsi degli aspetti filosofici della risoluzione, perché una finalità propone sempre dei mezzi per raggiungerla, e se l'opportunità degli stessi può talora essere giudicata risolutiva, la loro liceità etico-morale può essere solo provata sulla base di principi di carattere universale, in altre parole di carattere filosofico o religioso.

E, considerando il proprio razionalismo, poteva sorgere in Rolandino qualche dubbio a proposito della scelta effettuata a totale favore di una stretta dipendenza dalla 'ratio practica'. Infatti, fin da Abelardo, il quale invitava la teologia a trattare anche argomenti di carattere religioso pur senza in alcun modo toccare la dogmatica, il razionalismo aveva iniziato a sviluppare tali argomenti attraverso la Scolastica e, proprio negli anni nei quali Rolandino scriveva la 'Summa', San Tommaso giungeva a dare un vero fondamento filosofico a tali tentativi, chiarendo come anche alla 'ratio speculativa', seppur in determinati limiti, fosse possibile, se non conoscere la realtà, certo riuscire a rendere intelligibili certi valori esistenziali importanti per l'uomo dalla stessa determinati, risalendo con metodo induttivo dalle conseguenze alle cause, come già operava S. Anselmo d'Aosta. Soluzione tomistica geniale e molto importante, dal punto di vista filosofico, che precorre di secoli quella Kantiana e tutta la fenomenologia moderna, perché gnoseologicamente da un lato riporta in onore l'operatività della metodologia induttiva e dall'altro, attraverso l'analisi del processo sensazione-percezione-concetto chiarisce momenti fenomenologici solo molto più recentemente trattati.

I valori determinati da tale analisi venivano a costituire mezzi operativi di grande importanza in un mondo tutto strutturato dal teologismo scolastico e rifiutarne l'uso poteva rappresentare qualcosa di grave, se non dal punto di vista giuridico, certo da quello etico, morale e religioso.

⁷⁵ H. COING, *Savigny et Collingwood, ou histoire et interpretation du droit*, in 'Archives de Philosophie du droit', 1959, p. 1 segg..

E certamente, se non ci si può certo basare, per trarre qualche argomento in proposito, sulle date delle pubblicazioni dei testi, si può senz'altro pensare che qualche informazione sulle questioni dibattute sia giunta anche a Rolandino, ed in tale caso avrà certo contribuito ad aumentare le sue titubanze ed i suoi dubbi.

San Tommaso e Rolandino sono, si può dire, contemporanei. Non risulta, però, che tra i due siano intercorsi rapporti di carattere culturale. La contemporaneità di vita, nonostante la mancanza di notizie sui loro rapporti, potrebbe far sorgere dei dubbi circa qualche, anche se parziale, contatto su principi dottrinali. Occorre osservare come l' 'Aurora', costituente la prima parte della 'Summa' rolandiniana, risalga al 1273, in quanto alcuni documenti in essa esemplati portano appunto la data di quell'anno, un anno che precede soltanto di due unità quello della scomparsa del Santo. Il pensiero di San Tommaso avrebbe avuto la possibilità di affermarsi da tempo. La questione non è molto importante, perché l'adesione alla linea albertino-tomistica da parte di Rolandino, se pur c'è, è soltanto parziale, in quanto si accettano dei limiti per la razionalità, ma si omette ogni anche minimo cenno di adesione e di partecipazione ai postulati base della fede, vale a dire l'adesione scrupolosa e senza condizioni ai presupposti dogmatici della stessa ai quali gli sviluppi razionali sono irrinunciabilmente legati.

Il razionalismo rolandiniano, perciò, nasce già monco in partenza perché, trincerandosi in un cieco agnosticismo, rinuncia a rendere razionalmente intelligibili quelle parti del pensiero teologico-religioso che pur avrebbe potuto affrontare senza ledere le norme preclusive della Teologia.

Una sorta di strano autolesionismo tenuto sempre un po' nell'ombra, dettato in gran parte dal timore di compromettere l'autonomia del diritto, ma sostanzialmente tutto teso ad imporre una nuova mentalità che lo tiene nei limiti angusti di un epifenomenismo deduttivo il quale fatalmente tenderà a divenire precettistico e meccanico. Un diritto, pertanto, che viene privato di ogni possibilità di considerare e tradurre in principi tutte quelle espressioni di vita facenti capo alla intuizione, alle emozioni, ai sentimenti, alle stesse passioni di nobile natura dell'uomo, che pur sono parte essenziale del suo pensare e del suo agire. Dopo tali considerazioni un malato di mitologismo e di scientifismo intonerebbe con tutta proba-

bilità un inno ad Icaro che si è questa volta volutamente tarpato le ali, ma Rolandino non sarebbe della stessa opinione perché ormai gli sembra di aver capito che il non aver voluto valersi dei mezzi che gli stessi avversari gli offrivano poteva essere male interpretato. Ed anche lui non aveva torto.

11. Dubbi, timori, speranze: ... la crisi

Se si vuole, almeno per un momento, abbandonare argomenti tecnici e vestire i panni dell'uomo Rolandino, cosa si può dire del suo stato d'animo in quegli stessi anni della sua vita? Un uomo che ha la consapevolezza di aver portato a termine un'opera di gran valore ed utilità per i suoi contemporanei e per coloro che li seguiranno, che si sente assediato da un pensiero e da una mentalità ai quali non sa né vuole opporsi, che teme di dover subire critiche di ogni genere, che oltre a tutto si vede sfuggire la speranza di ottenere l'autonomia del diritto soffocata da una concezione dell' 'universus mundi' della quale non riesce a rendersi convinto. Forse era proprio questo l'intento che ispirava tutta la sua opera, tenuto a lungo nell'ombra, ma che ora appare sempre più evidente: una autonomia per il momento impossibile, intento che invano si era cercato di individuare all'inizio di questo lavoro.

Indubbiamente è tormentato da scrupoli e dubbi, ma è sempre dell'opinione di non poter essere attaccato dal punto di vista giuridico. Tuttavia si direbbe che tenti di affrettare la pubblicazione nella speranza che questa riesca a sopire qualche contrasto, ma questa tattica, per dirla in gergo militaresco, dà più che altro l'impressione di essere una sortita da un campo trincerato giunto allo stremo della resistenza. Poi improvvisa, fulminea, anzi fulminante, la crisi, causata non da una imputazione di carattere giuridico, ma per il peccato dei primi progenitori⁷⁶.

⁷⁶ V. più sopra, par. V, testo corrispondente alla nota 29.

12. ... *quia senserit se esse inimicum Dei*

Solo un medioevale che sente profondamente la fede ed ogni suo sentimento o passione più di quanto l'uomo d'oggi possa intendere poteva riuscire ad esprimere con quel secco, arido verbo tutto il dramma che sconvolge la mente, e nello stesso tempo dare al lettore la sensazione fisica del terribile cappio psicologico che stringe alla gola chi in un attimo si rende consapevole, pur essendo innocente, di aver commesso con il proprio comportamento il più grave peccato per un medioevale: il peccato di Adamo ed Eva, il peccato di orgoglio.

Il breve commento del Boattieri che segue la sconvolgente attestazione 'inimicus ab inimico non postulat gratiam', pregno di feudalità, se si vuole, di umanesimo, conclude con uno spento 'ivit ...' altrettanto efficace di quel 'senserit' ricordato, ma che tuttavia riesce a far emergere dallo sfondo buio della desolazione l'immagine del piccolo uomo che scalzo e vestito di sacco si avvia sulla strada del riscatto⁷⁷.

L'incidente, se così può dirsi, sarà superato, la buona fede di Rolandino provata. Ce ne darà notizia il 'de Unzola', altro buon medioevale con quel suo tipico linguaggio spesso pesante ma altrettanto immaginifico: 'in medio Ecclesiae aperuit os eius et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus per quam in nubibus Aurora apparuit sereno meridies affluenter illustrans tenebras dubiorum'⁷⁸; parole che ricreano un'atmosfera alla quale si pensava potessero riuscire a dar vita solo certi episodi biblici.

La 'Summa' sarà pubblicata.

13. Un'accoglienza poco entusiasmante

Non sembra che la pubblicazione della 'Summa' abbia ricevuto all'inizio un'accoglienza entusiasmante.

⁷⁷ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 1v.

⁷⁸ Ivi, P. de Unzola, Apparatus I, c. 1r.

Ove si escludano alcune categorie di persone, quale quella dei notai, particolarmente interessate per ragioni professionali alla risoluzione dei problemi trattati, altre, operanti pur esse nel campo della giurisprudenza, ancora molto legate alla glossa, sembrano starsene da parte silenziose, forse in segno di protesta per non aver voluto l'autore far menzione delle 'iuris declarationes et allegationes', a loro giudizio indispensabili.

La 'cerchia' culturale, per dirla con un vocabolo caro a Dante, dei retori, dei letterati, dei dotti di ogni disciplina e dei poeti, certo non legata ai ceti dominanti cittadini, sia per appartenenza diretta sia per ragioni politiche, non sembra, per il momento, voler prendere una posizione precisa, forse perché in attesa degli eventi e di essere in grado di valutare la risonanza che la 'Summa' riesce ad ottenere tanto in ambiente giuridico, quanto nella mentalità della popolazione.

Forse, però, sarà proprio questo apparente disinteresse mostrato dal mondo del pensiero nei confronti della 'Summa' ad influire negativamente sulla mentalità della gente e ad incrementare le amarezze sofferte da Rolandino, il quale vede avverarsi quello che tanto temeva: tutto il suo lavoro, cioè, incompreso, declassato dall'opinione pubblica al livello di facilitare la ricerca nella pratica. Perché la mentalità generalizzata, certo a lui non favorevole né sorretta da un adeguato spirito critico, colpita dalla imputazione già riservatagli, anche se ormai caduta, poteva pensare che tutto l'ambiente culturale fosse di tale opinione; opinione che cominciava a serpeggiare negli ambienti che avevano occasione di valersi della 'Summa', che lo stesso Boattieri, autore dell' 'expositio' cercava di contrastare, ma che doveva durare a lungo e probabilmente neppur oggi può dirsi completamente spenta.

Gli esponenti del pensiero filosofico, dopo aver accertato che la 'Summa' rolandiniana, tutta impostata in campo giuridico sulla 'ratio practica', non può ledere i principi fondamentali del sistema di pensiero dell'unità, sembra disinteressarsi della questione. Se qualcuno, che anche allora certamente ci sarà stato, stanco della rigidità e del supposto immobilismo del sistema, avesse potuto pensare che la 'Summa' fosse in grado di provocare una breccia nel sistema, ne sarà deluso. Ma un vero sistema non può essere sorpassato che da un altro sistema.

Forse qualcun altro, animato dagli stessi propositi del precedente, avrà anche potuto pensare che, per superare le difficoltà determinate dall'immobilismo, sarebbe stata sufficiente anche una semplice manifestazione di volontà dell'Essere che desse completa autonomia all'esistente. Cosa questa che già probabilmente cominciava ad essere molto attesa ed auspicata nel mondo del naturalismo, ma, a parte il fatto che una manifestazione del genere avrebbe automaticamente determinato l'autodistruzione del sistema dell'unità tra spirito e materia, non era in alcun modo concepibile dal sistema stesso, il quale, riconoscendo all'Essere l'intelligenza suprema, per il principio di non contraddizione non poteva pensare che ad immedesimare la volontà nell'intelligenza stessa.

Una soluzione del genere si trovava la strada sbarrata ancora prima di essere proposta. Eppure sarà proprio tale via quella scelta dalla critica filosofica per cercare di procurarsi una breccia nel pensiero dell'unità. Saranno Duns Scoto e Guglielmo di Ockham ad intraprenderla. Rolandino sarà scomparso da un pezzo, se si pensa che Duns nasce pochi anni prima della sua morte e Guglielmo a tale data non è ancora nato, ma le loro scelte, come si cercherà di dimostrare tra poco, risulteranno molto importanti in campo filosofico e soprattutto in quello del diritto, nonché per la fortuna della stessa 'Summa'.

Per intanto, ritornando sull'argomento dell'accoglienza riservata alla 'Summa' stessa al momento della sua pubblicazione, è necessario ancora osservare come, alle ricordate categorie che sembrano quasi serbargli rancore e manifestano scarso interesse o, ancora, lamentano carenze ed incomprensioni, occorre aggiungere quanto al proposito pensasse il più vicino amico, allievo e poi collega, autore degli apparati a molti testi rolandiniani: Pietro 'de Unzola'. Così egli, fin dalla pagina iniziale del suo commento, scopre le sue carte. Dopo aver solennemente ricordato che 'in hominibus sunt maxima dona Dei a superna collata clementia, sacerdotium et imperium, ut per unum divinis mysteriis et per aliud humanis praesidens vitam exornet humanam'⁷⁹, prosegue affermando che gli 'an-

⁷⁹*Summa A.N.*, P. de Unzola, Apparatus I, c. 273r.

tiqui magistri' ai quali era stato devoluto l'incarico di comporre le norme relative al comportamento dell'essere umano, avevano portato a termine 'subtilissimo animo et divino quodam motu ispirati' il compito loro affidato promulgando leggi 'rectas et iustas'⁸⁰, ma che si era allora profilato un grosso ostacolo 'quia non possunt omnes articoli singulatim legibus comprehendi quia natura quotidie novas deproperat edere formas'⁸¹ e per altre ragioni, non ultima delle quali il fatto che 'humana natura facile prorumpit ad dissentendum'. Ragioni per le quali 'praedicti mundi doctores, quibus divinitus populorum gubernatio est commissa, regulas et leges' non furono in grado di promulgare e vennero costretti a raccogliere i frutti del loro lavoro in 'summulis et tractatibus' privi tuttavia, osserva a questo punto il 'de Unzola', 'de iuris declarationibus et allegationibus'. Cosa che creava grandi disagi agli studiosi ed agli stessi 'detractores'.

Secondo il commentatore, Rolandino, scegliendo di seguire gli stessi metodi, sarebbe incorso nelle stesse carenze, e pertanto si rendeva necessaria un'opera di aggiornamento e completamento che egli stesso intendeva compiere grazie all' Apparato. Il suo intervento, peraltro, si rivela ben più complesso e proficuo perché affronta non soltanto 'iuris declarationes et allegationes', ma anche questioni di fondo che il maestro in ogni occasione si era ben guardato dallo sfiorare, quale il rapporto del diritto con il divino. Il 'de Unzola', infatti, scrive: 'Sed quia divinae res quidem perfectissimae sunt, humani vero iuris conditio semper in infinitum recurrit et nihil est in eo quod perpetuo stare possit, sed quia divine parcat laboratorum in excessu et in defectu humana infirmitas, intentio recta, et aviditas instruendi'; 'omnium enim habere memoriam et penitus in nullo peccare potius est divinitas quam humanitas'⁸². Conclusione davvero lapidaria.

Il Boattieri, l'autore della 'Expositio in Summam artis notariae domini Rolandini', scrive la sua opera alquanto più tardi dell'apparato del 'de Unzola' e non può essere considerato tra coloro che partecipano

⁸⁰ Ivi, ibidem.

⁸¹ Ivi, ibidem.

⁸² Ivi, ibidem.

all'accoglienza dell'opera rolandiniana. Altrettanto deve dirsi per l'Aldobrandini, il quale scrive le sue 'Novae additiones' alla 'Summa' almeno due secoli dopo la sua pubblicazione. Ma si è voluto ricordarli in questa sede sia per gli stretti rapporti che legano i loro lavori alla 'Summa', sia, anche, per l'importanza che essi hanno per valutare giustamente il variare delle mentalità.

Soprattutto, a tale fine, pare opportuno tener ben presente la 'Expositio' del Boattieri, il quale, di primo acchito, sembrerebbe in pieno accordo con Rolandino sulla necessità di far leva sulla positività del diritto per non superare i limiti stabiliti per la 'ratio practica' stessa, mostrando di voler riconoscere i valori della storia e della tradizione, che Rolandino aveva volutamente messo da parte col porre l'assenza del divino a limite della 'ratio practica'.

14. Trenta, quarant'anni dopo

Cercando di rendersi conto del perché di tante posizioni d'attesa da parte dei gruppi più rappresentativi del contesto socio-culturale, si comprende come le posizioni stesse fossero tutt'altro che ingiustificate. Intanto il difficile momento storico nel quale vivono le popolazioni non è certo il più adatto per permettere una serena valutazione delle circostanze.

Al conflitto tra papato e impero, che tanto aveva travagliato i secoli precedenti, si aggiunge ora la pretesa da parte delle nuove sovranità nazionali di veder riconosciuta la sacralità del loro potere. Filippo il Bello e il Nogaret sono ormai vicinissimi e le intemperanze di Marsilio da Padova non molto lontane. Forse è proprio il diritto a risentire, più di ogni altra categoria, l'atmosfera d'incertezza e di confusione che necessariamente si ripercuote sui rapporti che gli uomini cercano di stringere tra di loro. Lo spirito umano che il Medioevo aveva condotto a vivere in una specie di eterno presente tra schemi ben precisati dove poteva sentirsi guidato e protetto, ora nella confusione della politica ha certo l'impressione di sentirsi confuso e abbandonato.

Le lotte tra le diverse strutture di pensiero e di potere e la confusione che ne deriva avranno ineluttabilmente la conseguenza di svalutare ogni principio di autorità che si proponga di controllare l'attività umana nei vari domini nei quali possa esercitarsi. Alla Città di Dio, che nel mondo medioevale serviva come modello escatologico per costruire la città degli uomini, si cerca di sostituire qualcosa in cui possa intervenire l'uomo con la sua razionalità, ma non si sa bene ancora che cosa; l'uomo, che nel Medioevo viveva in un continuo presente dove trovava tutto prefigurato e preordinato, si sente improvvisamente gettato nella palude per lui ancora ignota del tempo, tra un passato ed un futuro dei quali non può rendersi ragione, vive soltanto nello spavento: la verità che aveva assunto addirittura un senso rituale gli si presenta ora come un fine da conquistare, ma non sa proprio da dove incominciare a farlo. Gli si dirà che tutti gli orizzonti sono ormai aperti di fronte a lui, ma, per il momento, non sa neppure orientarsi. Gli storici del diritto, soprattutto con il Calasso, hanno posto giustamente in rilievo in tale occasione come la corrente cosiddetta dei 'commentatori', oltrepassando le opinioni degli ultimi 'glossatori', sia intervenuta tempestivamente⁸³.

Ma non erano tanto quelle che vengono indicate in genere nei testi di storia del diritto come 'realtà della vita vissuta', ossia la fine del secolo e l'inizio del successivo, a mettere in grave difficoltà in quel particolare momento. Indubbiamente le difficoltà economiche hanno avuto la loro importanza, ma era soprattutto, in quel preciso momento, il rabbuiarsi di un passato senza che nulla illuminasse il futuro ciò che più preoccupava l'uomo.

L'intervento dei commentatori sarà davvero tempestivo dal punto di vista giuridico, ma potrà far sentire i suoi effetti soltanto un po' più tardi. Benché si sia ormai vicini alla fine del Medioevo, il diritto è ancora il diritto dei giuristi, tanto che s'intendeva che le decisioni del giudice dovessero andar d'accordo con la 'communis opinio' dei più, anche se, poi - si trattava di Bartolo - si arrivò a scrivere che le sue opinioni 'non novum ius faciunt quam principium constitutionis'. Anzi ci fu chi contro di lui

⁸³ Cfr. nota 46.

afferitava che non si potesse ‘contrarium defendere quia temerarium’, anche se, invece, il grande giurista mostrò sempre massimo rispetto per tutte le opinioni e costantemente sostenne che ognuna dovesse essere attentamente vagliata prima di divenire ‘optima ratione munita’. Ma nel momento del quale si tratta, Bartolo non era ancora nato.

Qualcuno tra i giuristi del tempo avrà certo avuto modo di apprezzare le preziose analisi di Rolandino, la tecnica diplomatistica, l’equilibrio tra le varie parti del documento, la stessa razionalità dell’ordinamento, ma con tutto ciò non è che si possa dare l’esatta valutazione di un lavoro del quale non si riesce ancora a capire lo spirito con cui è stato condotto, tanto più quando sembra discostarsi per varie ragioni dalla normalità.

La fatica del giurista che cerca di interpretare una nuova proposta di carattere giuridico è sempre molto condizionata dalla storia, allo stesso modo che la storia è la conoscenza di un passato ancor vivo per chi cerca di capire una nuova proposta. Soprattutto in un caso come quello in questione appaiono usate norme impostate da giuristi romani accanto a norme di carattere medioevale, e solo se si riesce a ricostruire il pensiero di chi lancia una nuova proposta si può sperare di aver raggiunto almeno il punto di partenza per poterla interpretare.

Cosa difficile e che certo richiede molto tempo, il che, pertanto, giustifica la posizione d’attesa della categoria.

Anche la ‘cerchia’ dei retori, dei letterati, dei poeti ci è sembrato che mantenesse una posizione di attesa e dopo un tempo relativamente breve, venti o trent’anni, quella posizione appare tutt’altro che ingiustificata. In fondo gli appartenenti a quella ‘cerchia’ sono certo più sensibili al mutare della mentalità, ai valori più intimi vissuti dagli uomini, ai sentimenti, alle passioni, alle stesse necessità della vita d’ogni giorno, che non coloro che sono ossessionati dallo stereotipo giuridico. Tutta la categoria si sente un po’ la depositaria della ‘sapientia’ antica che il Medioevo aveva saputo ben conservare proiettandola sul piano della rivelazione cristiana e soprattutto mantenendola unitaria da quando l’invocazione di Isaia: ‘Signore, donaci la sapienza del cuore’, diventata poi famosa pericope in testi cristiani, strettamente allacciata alla ‘sapientia mentis’, era riuscita a permeare di sé la cultura e la vita di secoli, nonché a plasmare tutta una

tradizione ricca di valori che sono ancora alla base di quella che noi vorremmo chiamare civiltà occidentale.

Sentimenti, valori, che in quel torno di tempo personaggi, specialmente degli ordini monastici francescano e domenicano, rivalutavano nei confronti delle classi minori della società grazie a due grandi santi che ebbero a guidarli. E sarà proprio il principe della ‘cerchia’ stessa, il grande Dante, a render loro merito scrivendo, pensando a San Domenico, quei memorabili versi che molti ricorderanno:

E a la sedia che fu già benigna
più a’ poveri giusti, non per lei
ma per colui che siede, che traligna,
non dispensare o due o tre per sei
non la fortuna di prima vacante,
non decimas quae sunt pauperum Dei
addimandò, ma contra al mondo errante

licenza di combatter per lo seme ... (*La divina commedia*, Paradiso, XII, vv. 88-94).

E’ vero che un tale ambiente entrerà presto in un vero turbine evolutivo. Petrarca e Boccaccio non sono molto distanti nel tempo da Dante; al momento della sua scomparsa Petrarca ha diciassette anni e Boccaccio sette, tuttavia saranno ben presto inseriti nel contesto umanistico. Ma se si pensa quale potesse essere il giudizio della ‘cerchia’ culturale sull’opera rolandiniana alla fine del secolo XIII o all’inizio del seguente, non si può certo disapprovare la posizione di attesa allora assunta.

In compagnia del poeta si è così giunti ai primi decenni del secolo e si può pertanto chiedersi se sia possibile trarre qualche conclusione dalle opinioni dei suoi continuatori, da un lato, e, dall’altro, quali mosse abbiano preparato quegli studiosi i quali, come si è avuto occasione di ricordare, si pensava potessero opporsi al pensiero dell’unità.

Sono ormai trascorsi alcuni decenni dal giorno della pubblicazione della ‘Summa’ e tra i suoi continuatori ed illustratori anche il Boattieri ha potuto portare a termine la sua ‘Expositio’. Egli definisce il concetto: ‘ius civile est quod unusquisque populus sive civitas sibi proprium constituit ... et per hoc nota quod unaqueque civitas potest condere statuta quae ligant omnes subditos in illa civitate, et appellatur ius civile ius proprium

alicuius civitatis et est duplex, scilicet ius civile generale et speciale. Speciale est sicut sunt statuta terrarum et istud appellatur ius civile municipale; generale ius civile est quicquid habemus scriptum in corpore iuris et ex hoc posset quaeri ...⁸⁴.

Sembrerebbe, pertanto, ben allineato sulle rigide posizioni rolandiniane, tuttavia fa seguire alla secca definizione la ricordata 'passerella' di personaggi illustri, da Salomone a Paolo, dalle opere dei quali, egli afferma, si possono trarre utili insegnamenti e proposte nuove, e subito dopo, cercando di illustrare quanto di buono nell'evoluzione del diritto ha portato lo 'ius civile' del suo tempo, elenca istituzioni che indubbiamente non possono ricondursi 'sic et simpliciter' al diritto romano, come la nuova condizione della 'servitus', particolari aspetti del diritto testamentario, la 'monacatio' ecc.⁸⁵.

Sembra pertanto, per dirla con il 'de Unzola', che la 'divinitas' abbia potuto influire sull' 'humanitas', anche se resta il dubbio che la sua cautela nel trattare l'argomento derivi dal timore di contestare le convinzioni del maestro.

Di certo c'è soltanto la constatazione che sia il 'de Unzola' sia il Boattieri considerano il diritto da punti di vista diversi.

Forse per meglio chiarire le divergenze che ormai intercorrono tra le opinioni può essere utile riconsiderare la posizione che ognuno manifesta nei confronti dello 'ius naturale' e della 'lex naturalis'.

L'evoluzione del concetto di natura attraverso i tempi è, infatti, da lunga data considerata capace di fornire un indice del variare del pensiero e della mentalità degli uomini.

Rolandino, pur trattando degli effetti della natura sulla vita dell'uomo, per ragioni che si è cercato di chiarire, non vuol mai neppur giungere a dare la definizione dello 'ius naturale'. Il 'de Unzola' accetta la formula scolastica⁸⁶; il Boattieri, infine, definisce già in più occasioni lo 'ius naturale' come 'quod natura omnia animalia docuit'⁸⁷. Cosa molto rilevante

⁸⁴ *Summa A.N.*, parte II, P. Boattieri, Expositio, c. 86v.

⁸⁵ Ivi, ibidem.

⁸⁶ Cfr. nota 59 e testo corrispondente.

⁸⁷ Cfr. nota 60.

se con ciò si volesse sostenere la possibilità da parte dell'esistente di promulgare norme di carattere generale ed universale. Il che lo porrebbe in netto contrasto con il sistema dell'unità. Ma la questione è tutta da definire. Ad ogni modo rimane un indice importante di un mutamento in corso.

15. Duns Scoto, Ockham e il positivismo

Pertanto sembra opportuno cercare di constatare se Duns Scoto e Ockham, che abbiamo lasciato al momento della pubblicazione della 'Summa', siano ben determinati nel cercar di risolvere i problemi che il sistema del principio di unità poneva all'uomo e abbiano raggiunto i loro obbiettivi.

Il principale di questi era rappresentato dal fatto che in quel sistema la suprema intelligenza divina non può ammettere, per il principio di non contraddizione, di poter esprimere una volontà diversa dalla propria intelligenza, ma debba riassumerla in sé stessa.

Il famoso 'doctor subtilis' che insegnò ad Oxford, Colonia, Parigi, era ormai morto quando si ritorna a volersi render conto delle sue ricerche - che hanno lasciato qualche traccia, soprattutto nelle 'quaestiones subtilissimae' nei 'Trattati' di Pier Lombardo -, che consentono di riassumere brevemente il suo pensiero a proposito delle difficoltà che il sistema dell'unità opponeva a chi chiedeva di poter studiare con maggior libertà i problemi relativi all'esistente, soprattutto alla natura, in particolare il fatto, sopra citato, che nel sistema stesso non era possibile pensare che l'intelligenza suprema potesse manifestare una volontà che non fosse già considerata nell'intelligenza. Il suo pensiero, pertanto, potrebbe essere riassunto così: l'intelligenza di Dio è infinita ma, appunto perché tale, è anche libera. L'intelligenza assoluta può anche prevedere e desiderare una soluzione che nel momento stesso che è prevista diventa anche la sua volontà. Così la previsione della creazione si è fatta realtà.

La teoria di Duns Scoto, da questo punto di vista, non poneva in grave crisi il sistema dell'unità medioevale, poiché, accettando i due principi, del dio come puro intelletto originariamente di Averroè, e di un dio nel quale la volontà segue necessariamente l'intelletto stesso, di Avicenna,

riusciva a conciliare le due posizioni. Piuttosto diventava più discutibile dal punto di vista umano, perché, affermando che l'uomo prima di prendere una decisione rispetto ad un oggetto, dopo averlo considerato, lo sceglie perché lo desidera, finisce per concludere come non sia l'uomo a determinare le proprie idee, ma queste a determinare la sua volontà.

Così, poiché l'intelligenza non può essere sottoposta alla regia di alcuno se non di sé stessa, la stessa regia del bene è a lei affidata.

Poco dopo la scomparsa di Duns Scoto, avvenuta nel 1306, Guglielmo di Ockham, pur muovendo anch'egli da considerazioni di carattere teologico, andrà ben oltre: se per Duns Scoto l'intelligenza infinita poteva esprimere dei desideri che dal fatto stesso di configurarsi si traducevano in volontà, in altre parole poteva essere fonte di idee, per Ockham ciò non è possibile, perché per l'intelligenza illimitata e assolutamente libera ne conseguirebbe una limitazione. Per lui, pertanto, non si può pensare ad idee 'divine'; le idee alle quali si rifà sempre l'uomo sono nate con l'uomo e per l'uomo stesso che le usa, per dare un senso al suo discorso e poter con un concetto esprimere un'idea dell'esistente, ma non hanno né possono avere alcun valore, sono un 'flatus vocis'. Per Ockham, pertanto, non è possibile alcun rapporto tra idea ed esistente. Da un lato l'onnipotenza di Dio, assolutamente libera ed aperta ad ogni possibile conclusione, dall'altro l'uomo abbandonato a sé stesso a rigirarsi l'esistente e le cose stesse tra le mani senza neppure la possibilità di farsi un concetto su che cosa siano. L'onnipotenza di Dio è sufficiente per l'uomo il quale potrà esprimere la propria razionalità muovendo dalla positività dei sacri testi, i quali stessi dovranno esserne anche il limite.

Una condanna, conclude il Gilson⁸⁸, ad un empirismo radicale che disconosce completamente ogni visione globale della vita e dell'intera realtà, e, si può tranquillamente aggiungere, la causa veramente determinante della grave frattura che ben presto si verificherà tra spirito e materia.

Anche tra gli studiosi spagnoli si è fatta ben presto sentire l'esigenza di porre in rilievo l'importanza che ebbe per tutta l'evoluzione del pensiero

⁸⁸ E. GILSON, *La filosofia en la Edad Media*, citato nell'ed. castigliana, Madrid 1965, pp. 606 segg. da J.B. VALLET DE GOYTISOLO, *op. cit.*, p. 947.

giuridico la rivoluzione determinata da Ockham. Così Federico de Castro pensa che sia stato uno dei quattro momenti determinanti nella storia del diritto⁸⁹, e su questa via lo segue Juan B. Vallet de Goitysolo collegandolo, inoltre, con un'ottima sintesi del pensiero tomistico⁹⁰.

Michel Villey aggiungeva: 'a partire dal secolo XVII, il positivismo giuridico si è alleggerito e spogliato di quelle implicazioni salutari che in Guglielmo di Ockham costituivano l'autorità preponderante delle leggi positive divine. La legge umana, cioè la coscienza posta in suo luogo da Hobbes e Locke sotto il nome di legge naturale (morale), si è ridotta inconsistente e vuota di contenuto giuridico per costituire una barriera sufficientemente efficace. Il positivismo giuridico ha preteso di basare tutto il diritto soltanto sulla volontà degli uomini. Sappiamo almeno logicamente dove condurrà questa via ...'⁹¹.

Ecco perché le origini del positivismo giuridico attuale vanno cercate nel nominalismo ockhamiano, peraltro indebitamente interpretato⁹², il quale, non riconoscendo alle idee alcun rapporto con le cose sensibili e considerandole puro 'flatus vocis' nate dalla mente e per la mente dell'uomo, doveva finire per far volgere l'attenzione della ragione umana sempre meno nella 'ratio speculativa' e sempre più nella 'ratio practica', favorendo, pertanto, lo sviluppo del positivismo in tutti i campi del sapere umano e non soltanto in quello giuridico, anche se in quest'ultimo doveva assumere un aspetto particolare, soprattutto con Hobbes, Locke e poi con Rousseau ed i primi positivisti.

⁸⁹ F. DE CASTRO, *Derecho civil de Espana*, Madrid 1955, parte generale, cap. I; parte III, capp. II, IV.

⁹⁰ J.B. VALLET DE GOYTISOLO, op. cit.

⁹¹ M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne* (cours d'histoire de la philosophie du droit) Paris 1968, p. 268 segg.

⁹² Si è parlato di una indebita interpretazione del pensiero di Ockam in quanto il frate francescano non ha mai dimenticato di aver mosso le sue critiche all'idea partendo da un punto di vista teologico, e non ha certo favorito il prevaricare della 'ratio practica', anzi consigliava di cercare sempre limiti alla stessa con l'attenta consultazione dei testi.

Un processo che progressivamente finiva per identificare il razionale con il reale, dimenticando che già San Tommaso avvertiva che l'uomo può conoscere soltanto l'immagine dell'esistente e non di più.

Veniva meno, nel processo accennato, quell'unità tra fede e ragione garantita da una solida trama concettuale che il primo Medioevo aveva voluto.

Già Plotino, affrontando il problema del male, aveva osservato che ogni rottura tra fede e ragione avrebbe portato all'abbandono di ogni limite, alla devitalizzazione del sapere, allo sminuzzamento della ricerca in rivoli separati per la mancanza di un fine comune. Proprio ciò che la scienza, vittima di quella rottura, oggi lamenta. La scienza che per secoli aveva sorriso del simbolismo medioevale sotto le cocenti critiche di filosofi come Husserl, Scheler, Simmel, Hartmann, Sartre o Merleau Ponty, o degli stessi scienziati e matematici come Einstein, Heisenberg, autore del famoso principio di indeterminazione, oppure Gödel, al quale si deve il teorema dell'incompletezza, finalmente si accorge di aver invano inseguito la realtà e, pur cercando di mascherare con una esasperata tecnologia che tutto promette di risolvere quella che Husserl senza tanti complimenti diceva la sua crisi, finisce soltanto per invocare disperatamente nuovi simboli. Poveri simboli rattappiti in equazioni matematiche o liquefatti in 'logos' senza compimento, lasciati allo sbando senza alcuna finalità, che, del resto, se anche presente, nessuno riuscirebbe a comprendere.

Così, incalzato dal nominalismo, il diritto si avvia sulla strada del positivismo, sempre più invadente ed anche trasformista; gli fa da guida ormai la politica, ogni dì più impaziente e spregiudicata. Incontrerà presto il pragmatismo di Machiavelli; s'imbatterà in Lutero, il quale considera incancellabile il peccato originale, dal quale deriva la totale inutilità delle opere dell'uomo, mentre la sua salvezza dipende solo dalla fede. Si può al massimo concedere all'uomo una 'ratio practica': 'omnes scientiae speculativae non sunt verae..., sed errores?.

Per chi ammette come unica fonte del diritto e suo solo fondamento il volere del principe, come Lutero, la politica condurrà il diritto dalla Germania in Francia e, per sollevarlo dopo il brumoso incontro con il pessimismo di Lutero, gli presenterà un giovane giurista francese, Jean

Bodin; lo studioso transalpino che aveva scritto un brillante quanto inesatto saggio dal titolo 'Discours au Senat et au peuple de Toulouse sur l'éducation à donner au jeunes gens dans la rëpublique'⁹³, nel quale, dopo aver molto tendenziosamente criticato il pensiero e la vita medioevale ed invece apertamente lodato lo spirito rinascimentale e il suo pragmatismo, concludeva affermando che, se parrebbe talora opportuno tener conto dell'equità nei giudizi, non è mai lecito al suddito contravvenire alle leggi del principe perché se la legge è proibitiva è più forte dell'equità, a meno che non sia apertamente diretta contro Dio o la natura.

Un po' più a lungo il viaggio per raggiungere Hobbes, che era stato in contatto con Galileo. Da Galileo Hobbes aveva soprattutto imparato ad usare il metodo decompositivo-ricompositivo della sperimentazione per poterlo trasportare in campo sociale e politico. Invece di considerare l'oggetto nella sua totale armonia al fine di poterne intravedere la realtà, lo si riduce a pezzetti e poi si cerca di rimetterlo insieme, esperienza del tutto artificiale, come diceva Bacone, e oltre tutto pericolosa perché basata soltanto sull'apparenza dei singoli fenomeni ed abbandonata alla volontà di chi la compie. Così la società ridotta prima ai suoi singoli elementi e poi ricomposta dalla base di questi diventa il 'Leviatan', per il quale, partendo dal diritto di ogni individuo, si costruisce tutta la struttura sociale che naturalmente deve finire in un patto. Ma, come già osservava Kant, così l'arbitrio di uno può conciliarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge generale di libertà⁹⁴.

Hobbes al proposito osservava che sarebbe stato lo Stato stesso ad impedirlo, il 'Leviatan' dal quale tutte le leggi, tutte nel vero senso della parola, dipendono. Cosa che Kant non approvava, e rispondeva che in tal modo si dava al diritto un carattere del tutto esteriore e volontaristico se si ignorava il suo fondamento etico e si finiva per relegarlo su di un piano giuridicamente irrilevante⁹⁵.

⁹³ J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, Torino 1964, libro I, cap. IX.

⁹⁴ Opinione kantiana raccolta e citata da J.B. VALLET DE GOYTISOLO, *op. cit.*, p. 575.

⁹⁵ Ivi, *ibidem*.

Dal pensiero di Ockham occorre ora passare a trattare brevemente di un'altra grave svolta che il diritto dovette subire, dopo la quale il positivismo trovò la strada davanti a sé sempre più libera. Il personaggio che ci interessa in modo particolare è Hugo van der Groot, comunemente ricordato come Grozio. Sì, è giusto, dice Grozio, che il pensiero venga nella nostra mente muovendo dalle nostre idee a priori e da una serie di assiomi di morale razionale, dalla quale cerca di derivare le norme del diritto. Una conclusione che ricorda da vicino certe proposte di Descartes. Egli, gran sostenitore del razionalismo assoluto, libero da ogni vincolo di natura etico-morale, è perciò, come osserva il Villey, obbligato a ricorrere a continue finzioni in campo giuridico e sociale⁹⁶.

16. Il preumanesimo di Rolandino

Si è lasciata la 'Summa' in un momento veramente critico per la storia del diritto al tempo della pubblicazione dell'opera di Guglielmo di Ockham, anni nei quali, si diceva, non era possibile che le sue idee si divulgassero rapidamente. Tuttavia, nello stesso tempo in Italia si entrava con grande rapidità nell'atmosfera rinascimentale e ben presto ci si accorgeva che quella posizione di attesa che si è voluto ricordare stava mutando.

Il pensiero di Guglielmo di Ockham era davvero una mina esplosiva nei confronti del sistema dell'unità e lo sarebbe diventato ancora di più con il passare del tempo, ma per il momento, vale a dire per i primi decenni del secolo XIV, non aveva ancor avuto la possibilità di diffondersi. Del resto sarebbe poco obiettivo non tener conto proprio dell'ambiente nel quale avrebbe dovuto diffondersi, soprattutto in Italia. Ockham moriva nel 1350 e in quell'anno Petrarca compiva 46 anni e Boccaccio raggiungeva i 37: ciò vuol dire che, almeno in Italia, era già incominciata quella che A. Dupront diceva 'la grande euforia dell'Umanesimo'⁹⁷.

⁹⁶ M. VILLEY, *op. cit.*

⁹⁷ A. DUPRONT, *Éspace et Humanisme*, in 'Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance', t. VIII, Graz 1946, p. 10.

Forse il Dupront esagerava un poco, ma nell'indecisione, nell'imprecisione delle date, nell'incoerenza di certi aspetti del sapere, si può tuttavia con una certa sicurezza affermare come sia intorno alla persona umana che si vanno progressivamente ordinando le prospettive del pensiero. Non è che si perda il senso di Dio, ma certo metafisica e senso del divino sono lasciati da parte.

Tutto, anche in questo campo, è incerto ed impreciso; molte cose restano più che altro ambizioni, mancano tecniche ed epistemologie e si cerca andando a tentoni. Il mondo della precisione e della dissociazione è ancora lontano, per il momento dominano le evidenze usuali svelando un quadro nel quale restano implicazioni e complicazioni delle interpretazioni.

In fondo l'arte è il cammino più breve ed esaltante per chi intenda trasfigurare riportando a sé stesso i significati della vita. Ma quelle che mancano sono le grandi idee del passato. Nel campo del pensiero, se si vuol trovare un tratto comune tra grandi personaggi come Ficino, Paracelso o lo stesso Erasmo, bisogna forse ricorrere ad un fatto del tutto esteriore come lo stile di vita e di espressione. C'è stato anche chi ha pensato di porre a confronto tre contemporanei, cioè Ficino, Tommaso Moro e Lutero, ma ha dovuto concludere che era impossibile trovare tra le loro opere un senso in comune⁹⁸.

Rari filosofi dell'epoca pensano ancora a grandi progetti: prima lo stesso Ruggero Bacone e più tardi il Cusano immaginano di poter raggiungere la pace universale, presto disilluso quest'ultimo dalla conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi. La politica, ormai liberatasi dalle suggestioni delle grandi idee, diventa ora schiava dei poteri, grandi o piccoli che siano.

Indubbiamente il Rinascimento, chiuso tra l'età medioevale tutta legata al pensiero teologico, e quella barocca ormai sottomessa alle discipline intellettualistiche e politiche, ha potuto permettere alla coscienza umana di cercare in sé stessa le norme della propria affermazione. La preponderanza delle attività di carattere estetico corrisponde a una tale evoluzione

⁹⁸ G. GUSDORF, *op. cit.*

del pensiero. Un eminente storico della filosofia, Harald Höffding, ebbe a scrivere nel suo trattato che ‘purtroppo, in Italia i rinascimentali non lasciarono scritto che troppo poco del loro pensiero’⁹⁹. A. Dupront, dopo aver ricordato la generale ‘euforia’ del Rinascimento, aggiungeva che, però, vi si poteva rintracciare ben poca razionalità¹⁰⁰. Un altro storico del pensiero scientifico, il Gusdorf, trattando del Machiavelli, dichiara di ritenere frutto del ‘caratteristico pragmatismo italiano’¹⁰¹. Forse, se si vuol restare nel campo del diritto, proprio quest’ultima opinione è la più vicina al vero.

La stessa soluzione escogitata dai commentatori, quant’altra mai abile e tempestiva, è, in ultima analisi, pragmatico-razionale, perché attenta alla razionalità ed alle ragioni di tutti, ma anche, se pur per il momento soltanto tendenzialmente, positivista, perché ritiene ‘buona ragione la legge positiva’. Se si volesse dare in sintesi un breve elenco dei criteri tecnici sfruttati in questo periodo dai cosiddetti commentatori per poter addivinare ad un confronto con quelli usati da Rolandino, si potrebbe formare la seguente distinta:

-esame dei rapporti e degli istituti giuridici nonché dei loro elementi rigidamente obiettivo e basato soltanto sulle caratteristiche interne di ognuno;

-considerazione, per dirla kantianamente, fenomenica degli oggetti dell’indagine;

-elaborazione razionalistica dei dati secondo gli schemi della ‘ratio pratica’ nei limiti di questa, ritenendo con Baldo che la ‘practica’, suffragata dall’esperienza, sia in grado di ottenere la spiegazione dei fenomeni¹⁰².

A questi criteri si possono contrapporre quelli più volte illustrati nelle pagine precedenti, che così si riassumono:

⁹⁹ H. HÖFFDING, *op. cit.*

¹⁰⁰ A. DUPRONT, *op. cit.*

¹⁰¹ G. GUSDORF, *op. cit.*

¹⁰² *Summa A.N.*, Baldo, Tractatus de tabellionibus, cap. I, c. 476r.

- esame di rapporti, istituzioni e forme giuridiche ‘per membra propria’, strettamente obbiettivo;
- considerazione analitica delle stesse condotta con estremo rigore;
- considerazione dell’atto come puro fenomeno;
- elaborazione dei dati di carattere razionalistico sotto la guida della ‘ratio practica’ e nei limiti di questa;
- metodologia ridotta alla semplice deduzione a priori.

Premesso come in ambedue i casi si procede senza pregiudiziali di carattere metafisico o religioso, si può facilmente constatare come i due elenchi procedano di pari passo, ma si deve avvertire come la comune premessa sia di natura diversa nell’uno e nell’altro caso. Infatti per Rolandino, come si è cercato di spiegare, ha soltanto il valore di un argine volutamente posto dall’autore, per non superare i limiti ai suoi tempi posti alla ‘ratio practica’, mentre per i commentatori risponde invece ad un minor senso del divino diffusosi nel pensiero ed anche, seppur in grado minore, nella mentalità della gente. Tuttavia, da un punto di vista puramente tecnico l’assenza del divino assume un pari valore.

Il confronto, però, non può procedere oltre per una precisa ragione: professionalmente i ruoli ricoperti dai due interpreti sono diversi: Rolandino è un notaio e come tale non supera mai le sue competenze, e non entra, pertanto, mai, come spiega il ‘de Unzola’ e si è già notato, nella ‘medulla iuris’, competenza specifica, esclusiva ‘advocatorum et iurisperitorum’¹⁰³.

Anche se si è costretti a rimanere nel campo delle caratteristiche tecniche, è necessario far notare che saranno proprio queste a permettere l’adozione di nuove forme di considerazione giuridica determinate dalla evoluzione del pensiero filosofico, più o meno approfondito dal nominalismo ockhamiano o dall’umanesimo. Chi scrive è dell’opinione che più che il nominalismo abbia avuto importanza, per il pragmatismo italiano, l’umanesimo, seppur filosoficamente molto meno fondato, ancor poco diffuso in Italia e del resto ancor molto lontano dalla mentalità comune.

¹⁰³ Cfr. più sopra par. X, testo corrispondente alla nota nota 68.

Per questo si è ritenuto di poter dare a questo breve saggio il titolo posto in prima pagina. Ma soprattutto non si possono porre su di uno stesso piano quello che si è voluto indicare come ‘assenza del divino’ in Rolandino, da intendersi semplicemente come intento di voler operare razionalmente in campo giuridico valendosi esclusivamente delle risorse umane, e l’eclissi della trascendenza determinatasi nel pensiero umanistico, dovuta ad una vera e propria crisi del senso di Dio, anche se non si può dire che questo manchi totalmente. Anche perché si è potuto constatare in una ‘nova additio’ alla ‘Summa’ scritta due secoli dopo la pubblicazione dall’Aldobrandini come l’autore sia ancora tanto entusiasta del metodo rolandiniano da dedicare ampio spazio alla ‘practica’ ed alla sua importanza¹⁰⁴.

Constatata la conformità dell’impianto tecnico generale, i giuristi, sospinti dal pensiero dell’età umanistica, nella loro indubbia sagacia non potevano non rendersi conto di quanto potesse tornar loro utile l’intera ‘Summa’. E ciò non soltanto, come spesso si è affermato od anche si è voluto far credere, per la facilità di ricerca e di consultazione, ma per la qualità intrinseca dei risultati raggiunti dall’ordinamento rolandiniano. Le analisi delle varie forme negoziali, curate con estrema attenzione ‘per membra propria’, cioè attraverso l’esame degli elementi interni di ognuna di esse, fornite, per di più, di modelli documentali, potevano tornare preziose in ogni circostanza. Lo stesso equilibrio tra le varie parti dei documenti sempre cercato e raggiunto nei ‘diversa exempla’, se applicato, poteva riservare al giudice una minor perdita di tempo negli accertamenti ed una più sicura decisione. Lo stesso ordinamento, soprattutto con l’osservanza del principio della consequenzialità, mantenuto sempre costante nella ‘Summa’, diveniva prezioso ove fosse necessario distinguere precedenze tra i vari istituti o individuare sintomi di decadenza negli stessi, e pertanto rendeva più importante la consultazione della ‘Summa’ stessa e portava al suo studio ed alla sua più ampia diffusione nel campo degli interessi giuridici.

¹⁰⁴ *Summa* A.N., P. Aldobrandini, Nova additio, c. 1v.

Ancora una volta sarà lo stesso Aldobrandini, in un'altra 'nova additio', all' 'Aurora' a renderci edotti di quanto le soluzioni rolandiniane siano riuscite opportune e soddisfacenti per il giurista ancora, si può dire, al tramonto dell'età umanistica.

Infatti egli consiglia : 'primo quidem cum ordo rem quamlibet modificet et decoret quali continuationis et ordinis regula praecedentia iungantur sequentibus in quolibet passu prout hoc opportunum videbitur, exprimetur secundo, quia per divisionem exhibetur doctrina facilior, titulus cuiuslibet per membra sua secundum iuris ordinem particulariter distinguentur ..., duo considerari videtur expediat, videlicet ius et factum'; infine aggiunge: '... forma cuiuslibet quae commode distinctionem receperit per membra propria et capitula secundum corticem literae dividetur subiunctis plerumque formis aliis quae ex instrumento videbuntur posse causarum'¹⁰⁵.

Certo pure il nascente positivismo doveva contribuire all'affermazione ed alla diffusione sempre più ampia della *Summa* anche nei paesi non italiani, perché i criteri tecnici adottati nelle sue diverse espressioni corrispondono in gran parte a quelli scelti dall'umanesimo. In tal modo Rolandino poteva essere considerato un precursore anche per i positivisti, ma ben s'intenda, solo per la tecnica operativa, un precorrimiento soltanto molto relativo: sarebbe certo stata una malvagia ironia della sorte per lui, 'realista' più di Roscellino, doversi sentir ritenuto un nominalista puro!

Né si può trascurare, a questo proposito, il contributo offerto dalla politica stessa, la quale, resasi libera da ogni suggestione di carattere etico-morale ed ogni di più legata al potere, finì per essere asservita alle varie e diverse espressioni dello stesso, grandi o piccole che fossero, favorendo in tale modo il progressivo affermarsi del positivismo che le stesse prediligevano. L'interessata volubilità è tara originaria della politica.

Del resto non è facile convincersi che l'opera di Rolandino, per certi aspetti così suggestiva per il tentativo di far rivivere il diritto romano, per altri anacronistica se posta a confronto con la vita vissuta dagli uomini

¹⁰⁵ Ivi, ibidem.

dell'epoca nella quale venne scritta, sia stata il frutto di mera speculazione intellettuale o tanto meno di semplice esercitazione accademica, del tutto aliena da influenze di carattere ideologico o da interessi di natura sociale o politica. Si ha soprattutto l'impressione che l'opera rolandiniana risponda alle pressanti richieste corporative di quella che comunemente vien detta la repubblica dei dotti e dei ceti dirigenti.

Né si può dimenticare, come si è detto all'inizio, che Rolandino attribuiva la qualifica di 'sante' alle sole porte e alle mura dei municipi, cosa ben grata ai ceti dirigenti cittadini, proprio quando si andava affermando quella che nei libri di storia viene indicata come civiltà comunale.